

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 gennaio 2019

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (19G00008). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. (19A00508). Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

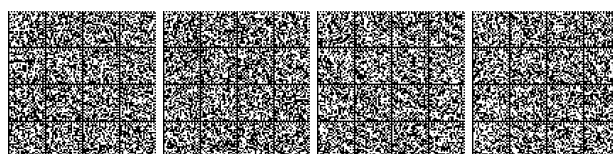
**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 10 gennaio 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni. (19A00505). Pag. 29

DECRETO 15 gennaio 2019.

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, tramite consorzio di collocamento. (19A00552). Pag. 29



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 31 dicembre 2018.

Nomina del commissario della «Quality Service», in Terlizzi. (19A00509) *Pag.* 31

DECRETO 31 dicembre 2018.

Nomina del commissario della «Libertà società cooperativa edilizia», in Angri. (19A00510) . *Pag.* 32

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa agricola Europa 94», in Angri e nomina del commissario governativo. (19A00511) *Pag.* 33

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Anacogia 83 società cooperativa», in San Cipriano Picentino e nomina del commissario governativo. (19A00512) *Pag.* 34

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Antica Porta Portese società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo. (19A00613) *Pag.* 36

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa Metrec», in Roma e nomina del commissario governativo. (19A00614)..... *Pag.* 37

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», in Formia e nomina del commissario governativo. (19A00615)..... *Pag.* 38

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 gennaio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 568). (19A00506) *Pag.* 39

ORDINANZA 16 gennaio 2019.

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996. (Ordinanza n. 569). (19A00507) *Pag.* 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 25 gennaio 2019.

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017. (Determina n. DG/64/2019). (19A00616) *Pag.* 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Dr. Reddy's» (19A00500) *Pag.* 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elutatis» (19A00501)..... *Pag.* 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amelgen» (19A00502)..... *Pag.* 73

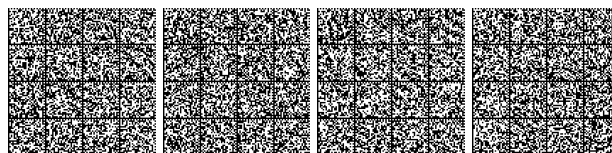
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron» (19A00503) *Pag.* 74

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil» (19A00504). *Pag.* 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Houshton» (19A00527) *Pag.* 75

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion» (19A00539) *Pag.* 75

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (19A00540) *Pag.* 76



Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix» (19A00541). Pag. 76

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Aurobindo Italia». (19A00542) . Pag. 76

Banca d'Italia

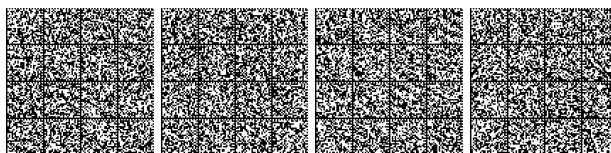
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di SpeedyMoney S.p.a. (19A00538). Pag. 77

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 21 novembre 2018 per l'attuazione delle prescrizioni UP6, del piano rifiuti, per lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.a di Taranto (ex ILVA S.p.a.). (19A00537) Pag. 77

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advovet 180» (19A00543). Pag. 78





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una più efficace gestione delle politiche attive;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure già adottate;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Art. 1.

Reddito di cittadinanza

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;



2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;

2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà



oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.

8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NA-SpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Art. 3.

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

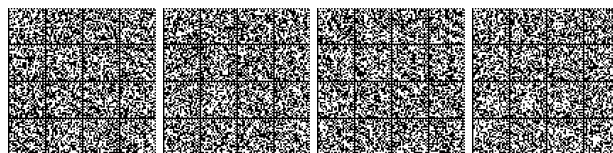
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenni, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.

9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.

11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).



12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.

14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Art. 4.

Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale

1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualifi-

cazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.

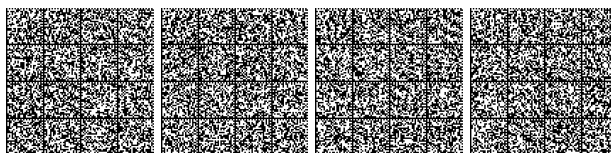
3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) età inferiore a 26 anni;
- c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esoneri dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica



tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.

7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.

8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:

a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

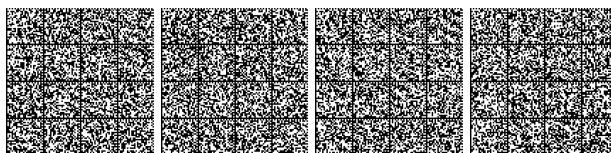
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.



13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.

14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Art. 5.

Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del



beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 6.

Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.».

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.

4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;

b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;

c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;

d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;

e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;

f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.



5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;

b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;

d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.

6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocatione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

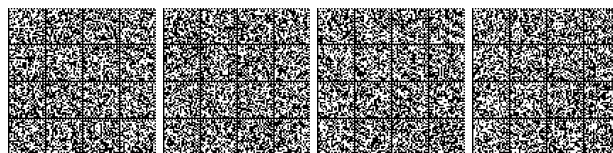
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;

d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;



g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;

h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.

6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;

b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;

c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;

d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

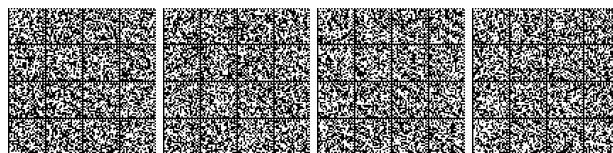
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

Art. 8.

Incentivi per l'impresa e per il lavoratore

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo



lo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento

del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.

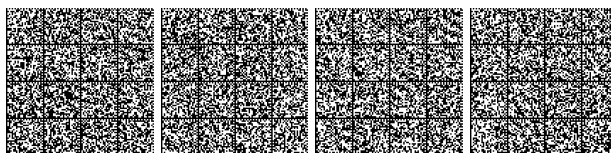
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.



Art. 9.

Assegno di ricollocazione

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;

b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;

c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;

d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;

e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;

f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base

dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.

Art. 10.

Monitoraggio del Rdc

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predisporre, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.

2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11.

*Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147*

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.

2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

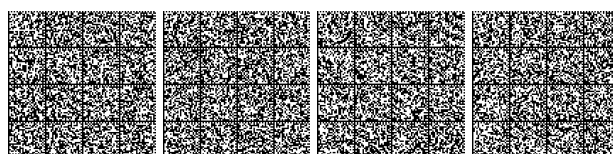
a) all'articolo 5:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;

2) il comma 1 è abrogato;

3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;

4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;



5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;

6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;

7) il comma 6 è abrogato;

8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;

4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;

3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;

d) all'articolo 10:

1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di

protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;

3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;

e) all'articolo 24:

1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»;

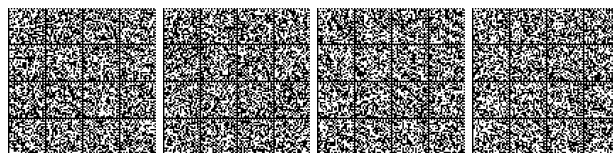
2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite



annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera *b*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.

3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma.

4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;

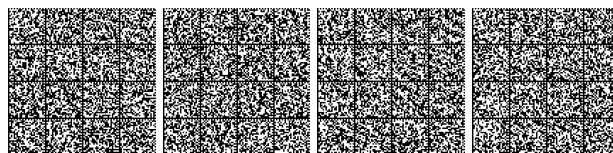
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;

3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo



14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene trimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Capo II

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Art. 14.

Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro

il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

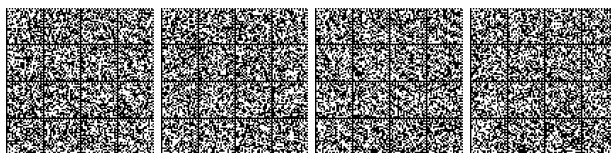
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;



c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Art. 15.

Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».

2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 16.

Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art. 17.

Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per



l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 18.

Ape sociale

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Art. 19.

Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.»

Art. 20.

Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme as-

sicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.

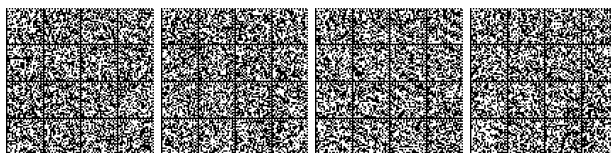
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.»



Art. 21.

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Art. 22.

Fondi di solidarietà bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a colo-

ro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

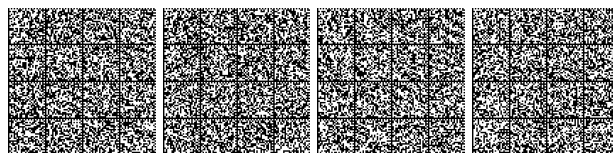
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Art. 23.

Anticipo del TFS

1. Fermo restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,



tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.

4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

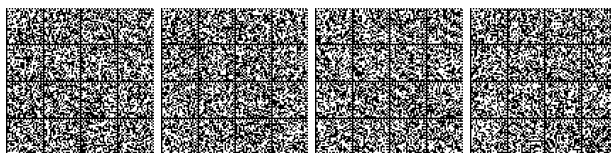
Art. 24.

Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;



c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;

e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Art. 25.

Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) il consiglio di amministrazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi

dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».

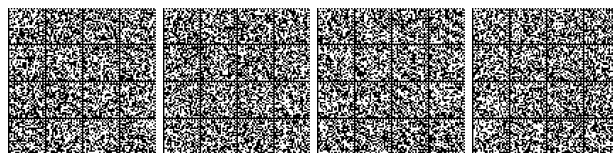
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.

Art. 26.

Fondo di solidarietà trasporto aereo

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo,



sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».

3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Disposizioni in materia di giochi

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».

3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo *una tantum* previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.

4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.

5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;

b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

c) è aggiunto il seguente comma: «4-*quater*). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».

7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-*ter*) è aggiunta la seguente: «f-*quater*) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».

Art. 28.

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,



dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00008



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018.

Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ove si prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;

Visto l'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove si prevede che «Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste»;

Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7)»;

Considerato che nel suddetto stato di previsione Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca è iscritto, per l'esercizio finanziario 2018, il Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assisten-

za per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, con lo stanziamento di 75 milioni di euro e che a detto riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura dell'80 per cento, del numero degli alunni con disabilità delle scuole secondarie superiori e, nella misura del 20 per cento, della spesa storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012 - 2014;

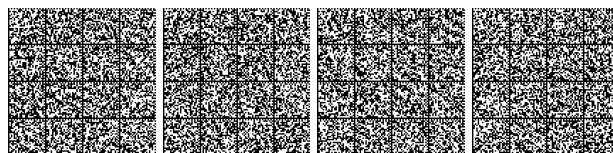
Considerata la spesa media sostenuta dalle province nel triennio 2012- 2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. 0018995 del 28 giugno 2018, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2017/2018, distinti per grado di istruzione e per provincia o città metropolitana;

Considerato che gli alunni delle Province di Barletta-Andria-Trani e Fermo, risultano ancora assegnati nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispettivamente alle Province originarie di Bari e Ascoli Piceno, e che pertanto il riparto fra le suddette province e città metropolitane è avvenuto, come per l'anno precedente, in base ai dati Istat relativi alle rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilità;

Visto il documento Repertorio atti n. 86/CU del 1° agosto 2018, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa non si sono create le condizioni di assenso previste ai fini del perfezionamento dell'intesa;

Considerato che, nella seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2018, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole all'intesa mentre le regioni, pur condividendo, a maggioranza, la proposta di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la mancata intesa senza l'applicazione della decorrenza dei termini;



Considerato, altresì, che l'ANCI, l'UPI e le regioni hanno sollecitato l'avvio di un tavolo di confronto fra tutti i soggetti interessati, al fine di addivenire a soluzioni condivisibili per la modifica dei criteri per gli anni successivi, chiedendo inoltre al Governo che il Fondo diventi strutturale;

Considerato, altresì, che il Governo, nella medesima seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2018, preso atto della mancata intesa ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha fatto proprio l'invito alla non applicazione della decorrenza dei termini;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata»;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2018 con la quale è autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali»;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuir-

lo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito nella misura dell'80 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2017/2018 e del 20 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012-2014, come da allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti territoriali interessati.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri

CONTE

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

STEFANI

Il Ministro per la famiglia e le disabilità

FONTANA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

TRIA

Il Ministro dell'interno

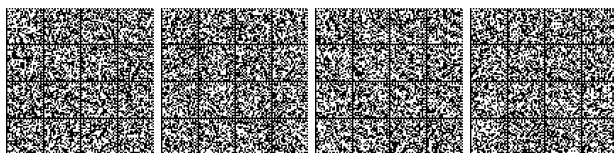
SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019

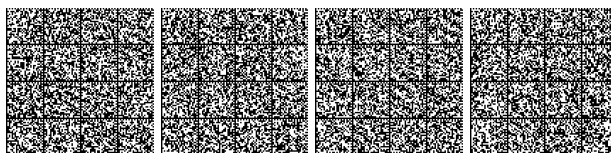
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 67



Regione	Provincia	20% su spesa media	80% su n. alunni	Totale
Abruzzo	Chieti	265.145,17	710.550,11	975.695,28
Abruzzo	L'Aquila	87.868,23	529.721,49	617.589,72
Abruzzo	Pescara	166.772,12	532.912,58	699.684,70
Abruzzo	Teramo	230.455,48	460.581,13	691.036,61
Totale Abruzzo		750.241,00	2.233.765,31	2.984.006,31
Basilicata	Matera	23.214,51	210.612,16	233.826,66
Basilicata	Potenza	44.896,13	504.192,74	549.088,87
Totale Basilicata		68.110,64	714.804,90	782.915,54
Calabria	Catanzaro	12.234,88	335.064,80	347.299,67
Calabria	Cosenza	68.550,02	906.270,50	974.820,52
Calabria	Crotone	22.492,43	110.624,57	133.116,99
Calabria	Reggio di Calabria	185.029,39	766.926,09	951.955,48
Calabria	Vibo Valentia	11.396,75	179.764,92	191.161,67
Totale Calabria		299.703,46	2.298.650,88	2.598.354,34
Campania	Avellino	154.738,46	477.600,30	632.338,76
Campania	Benevento	24.344,77	391.440,78	415.785,55
Campania	Caserta	152.883,25	1.341.322,89	1.494.206,14
Campania	Napoli	680.007,30	4.548.371,66	5.228.378,96
Campania	Salerno	145.769,22	978.601,95	1.124.371,17
Totale Campania		1.157.743,01	7.737.337,56	8.895.080,57



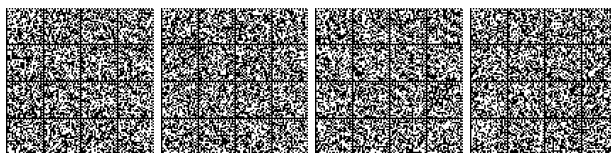
Emilia-Romagna	Bologna	-	1.189.214,10	1.189.214,10
Emilia-Romagna	Ferrara	7.309,01	511.638,63	518.947,64
Emilia-Romagna	Forlì	13.639,91	338.255,89	351.895,80
Emilia-Romagna	Modena	-	975.410,85	975.410,85
Emilia-Romagna	Parma	6.097,11	573.333,10	579.430,21
Emilia-Romagna	Piacenza	-	331.873,70	331.873,70
Emilia-Romagna	Ravenna	25.124,53	432.924,99	458.049,53
Emilia-Romagna	Reggio Emilia	35.062,79	866.913,68	901.976,47
Emilia-Romagna	Rimini	61.332,43	383.994,89	445.327,32
Totale Emilia Romagna		148.565,79	5.603.559,84	5.752.125,63
Lazio	Frosinone	183264,9197	695.658,34	878.923,26
Lazio	Latina	211.781,59	826.493,17	1.038.274,76
Lazio	Rieti	116.949,95	229.758,72	346.708,67
Lazio	Roma	2.590.171,55	4.374.988,92	6.965.160,47
Lazio	Viterbo	65.419,16	386.122,29	451.541,45
Totale Lazio		3.167.587,17	6.513.021,43	9.680.608,60
Liguria	Genova	209.739,33	1.134.965,52	1.344.704,85
Liguria	Imperia	33.264,76	224.440,23	257.704,99
Liguria	La Spezia	44.528,26	219.121,74	263.650,00
Liguria	Savona	86.660,72	358.466,15	445.126,87
Totale Liguria		374.193,06	1.936.993,64	2.311.186,70



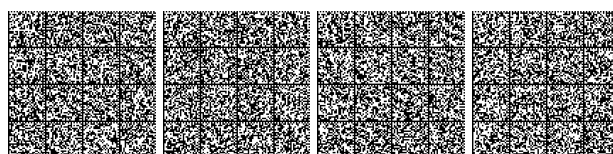
Lombardia	Bergamo	378.569,06	857.340,40	1.235.909,46
Lombardia	Brescia	1.120.170,40	1.143.475,10	2.263.645,50
Lombardia	Como	191.293,48	539.294,77	730.588,25
Lombardia	Cremona	132.559,09	526.530,40	659.089,49
Lombardia	Lecco	106.832,23	214.866,95	321.699,18
Lombardia	Lodi	60.567,17	191.465,60	252.032,77
Lombardia	Mantova	100.762,61	461.644,83	562.407,44
Lombardia	Milano	938.112,82	2.652.862,23	3.590.975,06
Lombardia	Monza e Brianza	415.328,17	620.135,80	1.035.463,97
Lombardia	Pavia	88.956,33	518.020,81	606.977,14
Lombardia	Sondrio	88.477,98	205.293,67	293.771,65
Lombardia	Varese	299.041,94	683.957,66	982.999,60
Totale Lombardia		3.920.671,28	8.614.888,22	12.535.559,50
Marche	Ancona	15.137,36	722.250,78	737.388,15
Marche	Ascoli Piceno	27.379,49	340.383,29	367.762,78
Marche	Fermo	19.231,17	209.548,46	228.779,64
Marche	Macerata	19.878,53	503.129,04	523.007,58
Marche	Pesaro-Urbino	65.913,02	472.281,81	538.194,83
Totale Marche		147.539,59	2.247.593,38	2.395.132,98
Molise	Campobasso	34.140,16	386.122,29	420.262,45
Molise	Isernia	23.949,57	78.713,63	102.663,21
Totale Molise		58.089,73	464.835,92	522.925,66



Piemonte	Alessandria	72.260,44	272.306,63	344.567,07
Piemonte	Asti	105.008,90	279.752,51	384.761,41
Piemonte	Biella	61.334,96	257.414,86	318.749,82
Piemonte	Cuneo	210.960,67	742.461,04	953.421,71
Piemonte	Novara	188.115,89	348.892,87	537.008,76
Piemonte	Torino	745.336,89	1.926.356,66	2.671.693,55
Piemonte	Verbania	14.488,83	286.134,70	300.623,53
Piemonte	Vercelli	86.756,35	372.294,22	459.050,57
Totale Piemonte		1.484.262,94	4.485.613,49	5.969.876,43
Puglia	Bari	689.567,23	1.730.636,27	2.420.203,50
Puglia	Barletta Andria Trani	160.357,23	511.638,63	671.995,85
Puglia	Brindisi	192.550,08	682.893,97	875.444,05
Puglia	Foggia	78.395,00	1.397.698,87	1.476.093,87
Puglia	Lecce	207.465,14	1.129.647,03	1.337.112,17
Puglia	Taranto	53.142,28	839.257,54	892.399,82
Totale Puglia		1.381.476,95	6.291.772,30	7.673.249,25



Toscana	Arezzo	30.897,46	508.447,53	539.345,00
Toscana	Firenze	28.429,47	1.304.093,46	1.332.522,93
Toscana	Grosseto	23.613,92	252.096,37	275.710,29
Toscana	Livorno	22.152,05	480.791,39	502.943,44
Toscana	Lucca	-	541.422,16	541.422,16
Toscana	Massa-Carrara	8.433,54	298.899,07	307.332,61
Toscana	Pisa	2.493,46	532.912,58	535.406,04
Toscana	Pistoia	42.482,62	607.371,43	649.854,04
Toscana	Prato	-	352.083,96	352.083,96
Toscana	Siena	31.828,86	385.058,59	416.887,45
Totale Toscana		190.331,38	5.263.176,56	5.453.507,94
Umbria	Perugia	-	1.108.373,07	1.108.373,07
Umbria	Terni	-	275.497,72	275.497,72
Totale Umbria		-	1.383.870,80	1.383.870,80
Veneto	Belluno	55.914,38	257.414,86	313.329,24
Veneto	Padova	296.035,38	639.282,36	935.317,74
Veneto	Rovigo	141.556,67	302.090,17	443.646,83
Veneto	Treviso	298.975,31	656.301,52	955.276,83
Veneto	Venezia	360.599,04	698.849,43	1.059.448,47
Veneto	Verona	383.452,92	771.180,88	1.154.633,80
Veneto	Vicenza	314.950,13	884.996,54	1.199.946,67
Totale Veneto		1.851.483,83	4.210.115,77	6.061.599,59
Totale RSO	Totale	15.000.000,00	60.000.000,00	75.000.000,00



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2019.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 107904 del 21 dicembre 2018, che ha disposto per il 2 gennaio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 107904 del 21 dicembre 2018, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2019, il rendimento medio ponderato dei buoni a 177 giorni è risultato pari a 0,215%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,894.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,279% e a 1,209%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00505

DECRETO 15 gennaio 2019.

Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,35%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000 con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000 con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;



Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 14 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.340 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1° marzo 2035;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «Offering Circular» del 15 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 10.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° settembre 2018;

scadenza: 1° marzo 2035;

tasso di interesse: 3,35% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 22 gennaio 2019;

dietimi d'interesse: 143 giorni;

prezzo di emissione: 99,609;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,20% dell'importo nominale dell'emissione.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2035, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«Offering Circular» del 15 gennaio 2019.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.



Art. 5.

Il giorno 22 gennaio 2019 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 3,35% annuo lordo, per 143 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.

Il medesimo giorno 22 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A00552

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2018.

Nomina del commissario della «Quality Service», in Terlizzi.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

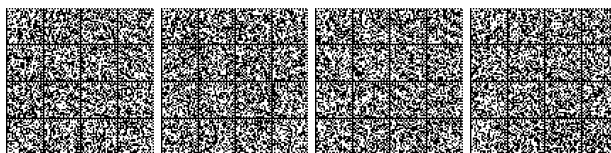
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Quality Services» con sede in Terlizzi (Bari), codice fiscale 04842800726, conclusa in data 5 marzo 2018 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 7 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale in conformità con le previsioni dell'art. 1, comma 936 della legge 37 dicembre 2017, n. 205; 2) mancata deliberazione in ordine alla durata nella carica dei componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2383, comma 2, del codice civile e mancata determinazione in ordine al compenso o alla gratuità della carica;

Vista la nota ministeriale n. 349988 del 3 ottobre 2018, regolarmente consegnata presso la casella di posta certificata del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione, protocollo n. 349988 del 3 ottobre 2018, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni.

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;



Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confronti dell'ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all'ente, nomina che peraltro non comporta oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest'ultima, in definitiva anche per l'erario;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* quarto comma, del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Giovanni Massa, nato a Suevres (Francia), il 1° luglio 1965, codice fiscale MSSSGNN65L01Z110I, residente in Terlizzi (Bari), via Pietro Nenni n. 30, amministratore unico della società cooperativa «Quality Services» con sede in Terlizzi (Bari), codice fiscale 04842800726, costituita in data 27 febbraio 1996, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in premessa e più precisamente: per la nomina di un organo amministrativo collegiale ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge 37 dicembre 2017, n. 205 e contestuale deliberazione in ordine alla durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2, del codice civile, nonché in ordine all'eventuale compenso o gratuità della carica, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00509

DECRETO 31 dicembre 2018.

Nomina del commissario della «Libertà società cooperativa edilizia», in Angri.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

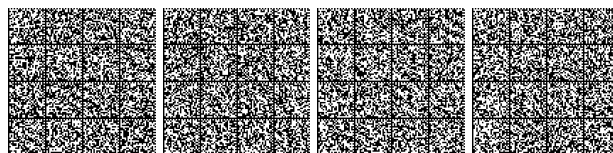
Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Libertà società cooperativa edilizia», con sede in Angri (Salerno), codice fiscale 00885980656, conclusa in data 15 febbraio 2018 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 19 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarità: 1) mancato rinnovo delle cariche sociali scadute in data 12 luglio 2017; 2) mancato deposito del bilancio 2017;

Vista la nota ministeriale numero 356796 del 9 ottobre 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, risultata regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica del destinatario;

Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;



Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, in quanto le irregolarità riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confronti dell'ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all'ente, nomina che peraltro non comporta oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest'ultima, in definitiva anche per l'erario;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentante, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Caterina Barba, nata a Salerno, il 2 ottobre 1968, codice fiscale BRBCRN68R42H703H, domiciliata in Angri (Salerno), via Satriano n. 19/A, presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa «Libertà società cooperativa edilizia», con sede in Angri (Salerno), codice fiscale 00885980656, costituita in data 3 febbraio 1981, è nominata, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in premessa e più precisamente, 1) per il rinnovo delle cariche sociali scadute in data 23 ottobre 2015; 2) per il deposito del bilancio 201, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00510

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca dell'amministratore unico della «Società cooperativa agricola Europa 94», in Angri e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria e del successivo supplemento di verifica disposti nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola Europa 94» con sede in Angri (SA) - C.F. 01575720741 conclusi in data in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede di supplemento di verifica concluso in data 22 febbraio 2018, e che in sede di accertamento, concluso in data 10 aprile 2018, le citate irregolarità non risultavano sanate;

Considerato che dalle citate risultanze ispettive risultavano permanere le seguenti irregolarità: 1) mancato aggiornamento dello statuto sociale alle norme previste per le S.p.a. - in particolare l'art. 23 prevede ancora la possibilità della nomina di un organo amministrativo monocratico o collegiale nominato a tempo indeterminato in contrasto con le previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) mancata indicazione nello statuto dei criteri per la ripartizione degli utili, così come stabilito dall'art. 2545-*quater*, e dei criteri per la ripartizione dei ristorni; 3) mancato rinnovo della carica del revisore legale che risulta scaduta in data 1° aprile 2013;



Vista la nota n. 267993 trasmessa via pec in data 2 luglio 2018, regolarmente ricevuta, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro il quale far pervenire eventuali controdeduzioni;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Elio Provenza;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Società cooperativa agricola Europa 94» con sede in Angri (SA), C.F. 01575720741 costituita in data 8 febbraio 1994, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Elio Provenza, nato a Salerno il 15 aprile 1966, (C.F. PRV LE I66D 15H703B) domiciliato in Montecorvino Pugliano (SA), via Montebianco n. 17, è nominato

commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00511

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Anacogia 83 società cooperativa», in San Cipriano Picentino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

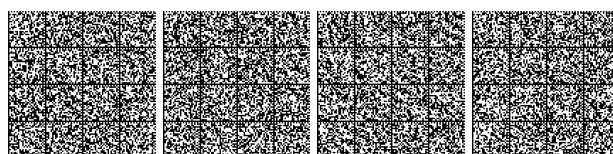
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Anacogia 83 società cooperativa», con sede in San Cipriano Picentino (SA), (C.F. 95008650657) conclusa in data 18 maggio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emersa una irregolare gestione amministrativa, con particolare riferimento alla tenuta dei libri sociali e dei libri contabili e che gli ispettori non hanno potuto quantificare con esat-



tezza la composizione della compagine sociale nonché l'effettivo possesso dei requisiti previsti dall'art. 2527 del codice civile dei soci, poiché l'unico libro soci posto in visione risulta essere quello istituito in data 7 ottobre 2005 ed aggiornato alla data 1° gennaio 2012;

Considerato, inoltre, che gli ispettori non hanno potuto verificare la regolarità della procedura seguita per l'ammissione e il recesso dei soci in data antecedente il 2014, non avendo a disposizione il libro soci ed libro del C.d.A. in quanto l'attuale presidente dell'ente ha dichiarato che tutta la documentazione antecedente il 2014 è stata trattata dal precedente presidente, che più volte sollecitato, non ha voluto riconsegnare quanto richiesto;

Tenuto conto che le risultanze ispettive hanno evidenziato anche ulteriori irregolarità quali: il mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018 comprensivo di sanzione ed interessi; il mancato versamento del 3% ai fondi mutualistici sugli utili di bilancio 2015 e 2016; la mancata deliberazione, da parte dell'assemblea dei soci, in ordine al compenso o alla gratuità delle cariche sociali; la mancata corrispondenza del capitale sociale iscritto nel bilancio d'esercizio 2016 con quello evidenziato nel libro soci; la mancata sottoscrizione ed il mancato versamento della quota minima prevista per l'iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative edilizie;

Vista la nota n. 301930 trasmessa via pec in data 8 agosto 2018 con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota pervenuta in data 20 agosto 2018 ed acquisita con il protocollo n. 308403 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, nelle quali si limita a riaffermare la correttezza della propria gestione amministrativa ed a ribadire, al di là delle generiche contestazioni ivi contenute, la conferma del quadro gestionale dell'ente rilevato ed accertato in sede di ispezione straordinaria;

Preso atto che non è stato fornito neppure il verbale di assemblea del 24 maggio 2018 nel corso della quale la cooperativa avrebbe deliberato il versamento del contributo biennale di revisione relativo al biennio in corso, il versamento del 3% degli utili degli esercizi 2015 e 2016, l'adeguamento della quota sociale dal 30 a 250 euro;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di

vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Rosa Camarda;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Anacogia 83 società cooperativa», con sede in San Cipriano Picentino (SA), (C.F. 95008650657), costituita in data 6 aprile 1983, è revocato.

Art. 2.

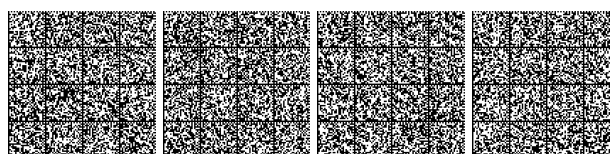
La dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 (C.F. CMRRSO66D49H703W), ed ivi domiciliata in via Generale Gonzaga, n. 12 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00512

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Antica Porta Portese società cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Antica Porta Portese società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 05202881008 conclusa in data 18 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 21 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità:

1) la cooperativa non ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, in quanto la delibera assembleare del 28 aprile 2017 riscontrata in sede ispettiva non risulta depositata presso il registro delle imprese;

2) il rinnovo delle cariche sociali risultava comunque deliberato con durata a tempo indeterminato, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 dello statuto, nonché dall'art. 1, comma 936, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) la cooperativa non ha depositato il bilancio d'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 349995, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 3 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Antica Porta Portese società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale n. 05202881008, costituita in data 25 novembre 1996, è revocato.



Art. 2.

L'avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984 (codice fiscale VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00613

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa Metrec», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa Metrec», con sede in Roma, codice fiscale n. 09242911007 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 23 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità:

1) omesso versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018;

2) omesso versamento del contributo del 3% sugli utili di bilancio ai fondi mutualistici;

Considerato che dall'istruttoria effettuata da questa autorità di vigilanza attraverso la consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017;

Vista la nota ministeriale n. 301935, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

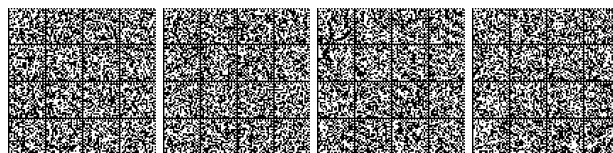
Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provve-



dimento gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* della dott.ssa Irene Bertucci;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa Metrec», con sede in Roma, codice fiscale n. 09242911007, costituita in data 28 novembre 2006, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo 1982 (codice fiscale BTRN182C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00614

DECRETO 31 dicembre 2018.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», in Formia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», con sede in Formia (Latina), codice fiscale n. 01512880590, conclusa in data 15 febbraio 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 11 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora permanere le seguenti irregolarità:

1) mancato rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo scadute in data 31 maggio 2014;

2) mancato rinnovo della carica dell'organo proposto al controllo contabile scaduta in data 31 maggio 2014;

3) mancato versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018;

4) mancato aggiornamento del libro delle deliberazioni dell'organo amministrativo;

5) omessa esibizione del libro dell'organo di controllo;

6) omessa attivazione, dopo la cancellazione dell'ente dalla Associazione nazionale di rappresentanza Concooperative, di una nuova casella di posta elettronica certificata;

7) omessa informativa ai soci del contenuto dei verbali di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 220/2002;

Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese si è riscontrato il mancato deposito del bilancio d'esercizio 2017;

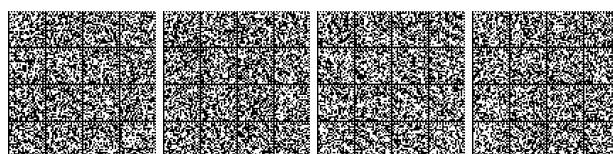
Vista la nota in data 21 giugno 2018, protocollo n. 260572, trasmessa per raccomandata a/r, con la quale è stata trasmessa all'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che tale comunicazione è risultata restituita al mittente per compiuta giacenza;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità di



vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Vittorio Vasta;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Amerigo Vespucci - Società cooperativa edilizia», con sede in Formia (Latina), codice fiscale n. 01512880590, costituita in data 19 dicembre 1990 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Vasta nato a Catania il 3 novembre 1984 (codice fiscale VSTVTR84S03C351U), domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione: lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: SCARPONI

19A00615

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 gennaio 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 568).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

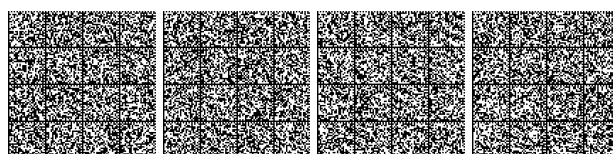
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018 e n. 560 del 7 dicembre 2018;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la nota del 20 dicembre 2018 con la quale il presidente della Regione Liguria - Commissario delegato ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza al fine di consentire il trasferimento di € 1.000.000,00 dal bilancio regionale sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 1106 del 17 dicembre 2017, con cui sono state individuate ulteriori risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza in questione;



Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie Regione Liguria

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Liguria provvede a versare la somma di € 1.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6105, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al presidente della Regione Liguria - Commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 1778 di cui alla delibera della giunta regionale della Liguria n. 1106 del 17 dicembre 2018.

2. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

3. Il predetto Commissario è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00506

ORDINANZA 16 gennaio 2019.

Superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996. (Ordinanza n. 569).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015, con la quale è stato dichiarato, per centotanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria e la successiva delibera del 29 aprile 2016 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 4 settembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 289 del 29 settembre 2015 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

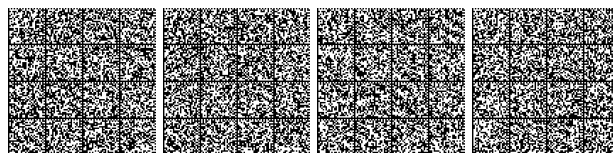
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 341 del 9 maggio 2016 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 420 del 1° dicembre 2016 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei Comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria.»;

Vista la nota del 6 dicembre 2018 con cui il direttore generale della Regione Calabria, nel relazionare sulle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 5996;

Considerata la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 289 del 29 settembre 2015, il dirigente dell'Unità operativa autonoma (U.O.A.) «Protezione civile» della Regione Calabria - soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 420 del 1° dicembre 2016, titolare della contabilità speciale n. 5996, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 4 settembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A00507

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 gennaio 2019.

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017. (Determina n. DG/64/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Visto il «Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li

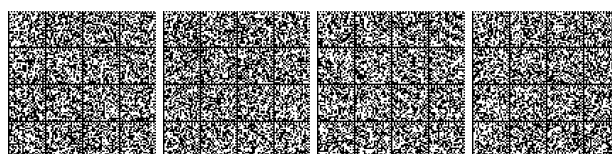
Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto l'art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di istituzione del flusso informativo dei dati di vendita dei medicinali presso le farmacie pubbliche e private ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (OsMed);

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, recante «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo», secondo cui viene effettuato il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA ed, in particolare, la deliberazione n. 26 del Consiglio di amministrazione resa in data 27 settembre 2006;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica» e, in particolare, il comma 7, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e che il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai ri-



spettivi disavanzi, nonché il comma 8, il quale disciplina le regole per il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera;

Visto l'art. 1, comma 226, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), concernente la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» (legge di bilancio 2017) ed, in particolare, l'art. 1, commi 398, 399, 400 e 401;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (legge di bilancio 2018) ed, in particolare, l'art. 1, commi 392, 394, 398 e 399;

Vista la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 582, il quale ha disposto che, «Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica ... *omissis* ... , per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, ... *omissis* ... , nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti»;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 1305 del 7 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 192 del 20 agosto 2018, recante «Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017» della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. DG-PROGS 0020639-P del 25 luglio 2018, con cui è stato comunicato l'importo definitivo del Fondo sanitario nazionale 2017 e la relativa distribuzione a livello regionale (voce in tabella «Totale finanziamento Stato»);

Vista, altresì, la nota prot. n. 422 DGSISS del 10 gennaio 2019, con cui il Ministero della salute ha informato l'AIFA dell'avvenuta trasmissione dei dati definitivi di monitoraggio della spesa farmaceutica per l'anno 2017, aggiornati alla data dell'8 gennaio 2019;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA, con il quale è stato dato avviso dell'avvio dei procedimenti finalizzati a dare ottemperanza a quanto disposto in tema di ripiano dall'art. 1, comma 582, della legge di bilancio 2019 ed è stata rappresentata l'imminente adozione del provvedimento di ripiano per l'anno 2017;

Visto anche il successivo comunicato del 17 gennaio 2019, mediante il quale sono stati resi disponibili i dati in possesso dell'Agenzia in relazione ai rapporti societari ex art. 2359 del codice civile intercorrenti tra le società farmaceutiche, al fine di attuare quanto disposto dall'art. 1, comma 226, della legge di stabilità 2014;

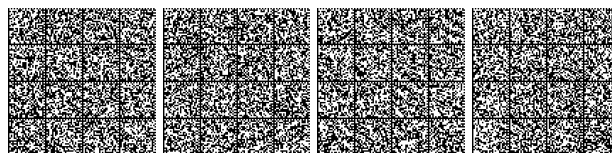
Visto il documento recante «Monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2017 (Consuntivo)», approvato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA in data 21 gennaio 2019 con delibera n. 1/2019 e come rettificato nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 23 gennaio 2019;

Considerato che dal monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale per l'anno 2017 emerge un superamento del solo tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, e non anche del tetto della spesa farmaceutica convenzionata;

Considerato, in particolare, che nella suddetta seduta, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha accertato un disavanzo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, rispetto al tetto programmato del 6,89%, pari a € 1.651.626.896,00, trasmettendo la sopracitata deliberazione al direttore generale per gli adempimenti di competenza;

Vista la nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del suindicato tetto del 6,89% - spesa farmaceutica acquisti diretti per l'anno 2017 (ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398 della legge 11 dicembre 2016, n. 232);

Riscontrato che il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di cui all'art. 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 95/2012 pari a € 173.319.712 è stato utilizzato per un importo pari a € 123.625.751 per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici e che l'importo residuo pari a



€ 49.693.961, ancora disponibile, viene, pertanto, aggiunto proporzionalmente ai budget aziendali già assegnati con la determinazione AIFA n. 1305/2017;

Considerato che, a fronte dell'avanzo registrato sul predetto fondo si è proceduto, con il presente provvedimento, al prescritto aggiornamento *pro quota* dei budget aziendali assegnati alle aziende farmaceutiche con la determinazione n. 1305 del 7 agosto 2018 sopra richiamata;

Ritenuto, pertanto, anche alla stregua di tale nuovo aggiornamento pro-quota dei budget aziendali, di procedere al ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017 a livello nazionale rispetto al tetto del 6,89% sul Fondo sanitario nazionale, pari a € 739.153.591,67 a carico dalle aziende farmaceutiche, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Per tutto quanto precede;

Determina:

Art. 1.

Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017

1. Sono attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017 a carico delle aziende farmaceutiche, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. I dati che quantificano gli oneri di ripiano per acquisiti diretti per l'anno 2017, di cui all'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, sono, altresì, consultabili nella piattaforma Front/End dell'AIFA, nella sezione dedicata, cui le aziende possono accedere con le credenziali loro appositamente rilasciate dalla stessa Agenzia.

3. La nota metodologica concernente le modalità utilizzate per la determinazione del ripiano di cui al comma 1 è riportata nell'Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA, nell'area Servizi on line.

4. L'Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, contiene la ripartizione per singola regione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017, posti a carico delle aziende farmaceutiche.

Art. 2.

Modalità di versamento degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017

1. Le aziende titolari di A.I.C. tenute al versamento degli oneri di ripiano devono provvedere alla corresponsione integrale alle regioni degli importi dovuti, indicati nella tabella di cui all'Allegato A, entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019.

2. Le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, devono provvedere al pagamento degli importi entro il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 582, della richiamata legge di bilancio per il 2019. La causale dei suddetti versamenti sui conti correnti regionali dovrà contenere la dicitura «Ripiano spesa 2017» ed indicare il codice SIS della società debitrice.

3. Nel caso di versamento effettuato da una società diversa rispetto a quella titolare dell'onere di ripiano o in caso di un unico versamento effettuato per conto di più di una società, nella causale di pagamento dovranno essere specificati tutti i codici SIS e i relativi importi ai quali il versamento è riferito.

4. L'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato entro i successivi tre giorni lavorativi all'AIFA, caricando le distinte di pagamento sul Servizio on-line «Monitoraggio Spesa Farmaceutica 2017» ed inviando le stesse agli indirizzi pec areastrategiaeconomia@pec.aifa.gov.it e mail spesafarmaco@aifa.gov.it

Art. 3.

Trasmissione dell'attribuzione definitiva degli oneri di ripiano definitivi della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017.

1. La presente determina è trasmessa al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

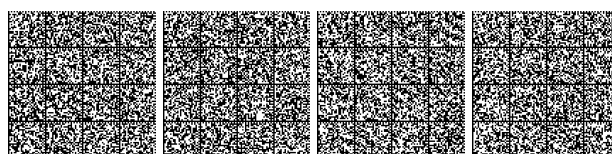
Disposizioni finali

1. La presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nella *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il presente provvedimento unitamente agli Allegati A e B, mentre l'Allegato C è consultabile sul sito istituzionale dell'AIFA.

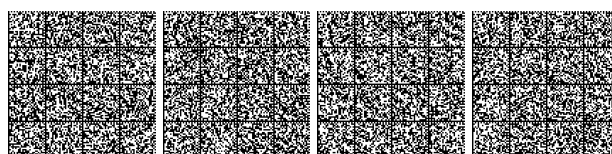
Roma, 25 gennaio 2019

Il direttore generale: LI BASSI



RIPIANO SFONDAMENTO TETTO DEL 6,89% - SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI
(ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

ELENCO QUOTA DI RIPIANO PER CODICE SIS



Sintesi valore complessivo ripiano per azienda/gruppo di aziende (codice SIS)

Segue

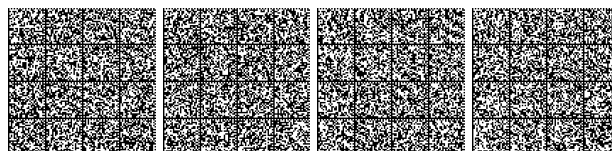
Codice sis	Denominazione	Importo del ripiano
	Totale	739.153.591,67
15	BRACCO S.P.A.	420.091,50
28	DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	169.493,52
40	PFIZER ITALIA S.R.L.	10.089.183,14
49	LES LABORATOIRES SERVIER	4.059.751,06
51	GIULIANI SPA	18.726,53
64	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED	195,33
68	ITALFARMACO SPA	2.487.694,82
75	LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA	-
85	NOVO NORDISK A/S	11.736.463,34
92	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH	25.431.120,64
107	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	758.901,48
108	ROCHE S.P.A.	43.601.371,46
114	NOVARTIS PHARMA AG	103.219.258,62
124	VALEAS SPA INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	127.899,17
138	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	2.432,38
141	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	101.742,46
143	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	16.189,71
194	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	27.731,86
196	MONICO S.P.A.	140.673,88
200	GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	1.766.478,73
219	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	208.603,75
221	EUROSPITAL S.P.A.	40,68
223	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	717.601,32
237	BRUSCHETTINI S.R.L.	482,52
246	SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	1.374,69
299	SOFAR S.P.A.	120.010,46
348	TAKEDA ITALIA S.P.A.	5.477.512,15
355	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	-
519	IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.	177,94
522	LABORATORI BALDACCI S.P.A.	497,29
526	ALLERGAN S.P.A.	11,47
527	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	-
529	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	-
533	POLIFARMA S.P.A.	1.422,89
542	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	10.065.734,13
546	CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	1.276.375,76
549	L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA' DI ESERCIZIO S.P.A.	2.340.664,74
555	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.	34.714,78
631	FARMACEUTICI ECOBI SAS	-
633	A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	-
646	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	257.561,68
689	BAYER AG	19.084.562,52
707	DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH	829.714,43
718	B. BRAUN MELSUNGEN AG	117.447,23
720	JANSSEN BIOLOGICS B.V.	11.507.986,53
724	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH	2.027.889,63
729	ALMIRALL S.A.	113.009,25
740	CIS BIO INTERNATIONAL	3.274,41
742	GUERBET SA	76.156,88
747	UCB PHARMA S.A.	8.520.779,73
752	BIOTEST PHARMA GMBH	86.759,50



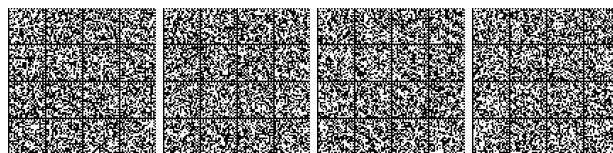
Codice sis	Denominazione	Importo del ripianto
753	ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND	5.976.321,26
758	NUOVA FARMEC S.R.L.	144,80
771	ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V.	21.632.251,00
776	HEXAL S.P.A.	-
794	BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.	95.810,27
802	CSL BEHRING GMBH	8.090.803,63
806	VIFOR FRANCE	2.079.026,80
807	MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA)	5.963,89
813	TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V	8.898.248,71
819	LEO PHARMA A/S	8.767,18
823	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A.	166.226,11
824	GE HEALTHCARE AS	241,67
828	ORION CORPORATION	34.169,18
832	CONTINENTAL PHARMA INC	1.952,50
871	FISIOPHARMA S.R.L.	133.744,54
873	NEW RESEARCH S.R.L.	-
874	BIOPHARMA S.R.L.	4.799,19
898	DOC GENERICI SRL	2.383,31
902	VISUFARMA S.P.A.	18,10
908	GE HEALTHCARE S.R.L.	1.912.109,84
911	H. LUNDBECK A/S	42.486,05
912	NEW.FA.DEM. S.R.L.	-
921	O.P. PHARMA S.R.L.	140,96
933	IMMUNOMEDICS B.V.	27.728,98
938	MERCK KGAA	1.796.670,04
942	IPSO PHARMA S.R.L.	0,38
959	FARMITALIA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.R.L.	125,51
972	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	8.444,71
1002	FULTON MEDICINALI S.P.A.	11,70
1012	SOCIETA' ITALIANA ACETILENE & DERIVATI "S.I.A.D." S.P.A.	1.067.937,06
1024	S.I.F.I. S.P.A.	121,85
1034	ALFA OSSIGENO S.R.L.	-
1040	LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.	12.997,20
1044	ISTITUTO CHIMICO INTERNAZIONALE DR.GIUSEPPE RENDE S.R.L.	0,18
1053	SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	2.358.674,28
1056	VIVISOL	1.397.171,25
1057	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L	5.385.086,36
1062	SOL S.P.A.	109.740,01
1068	SMITHKLINE BEECHAM PLC	-
1081	CRIOSALENTO S.R.L.	-
1092	RIVOIRA GEOGAS S.R.L.	-
1093	SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI S.O.N. S.P.A.	-
1117	MSD ITALIA S.R.L.	22.348.313,97
1166	INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO S.R.L.	5.838,39
1172	TER.GAS S.R.L.	46.269,94
1177	LINDE MEDICALE SRL	2.414.498,65
1180	DIFA COOPER S.P.A.	103.283,40
1184	LA SANITARIA DI LEUCCI ANTONIO	22.846,08
1200	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	9,38
1230	ELI LILLY NEDERLAND BV	10.284.475,23
1233	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	661.751,22
1254	GAS TECNICI FOLIGNO S.R.L.	25,31
1271	HIKMA ITALIA S.P.A.	11,27
1282	PHARMATEX ITALIA S.R.L.	239.235,37
1291	NORTON WATERFORD LTD	-
1305	ISTITUTO GRIFOLS S.A.	3.135.642,02
1321	LABORATOIRES THEA	225,99
1332	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	1,61
1340	PIERRE FABRE MEDICAMENT	871.410,69



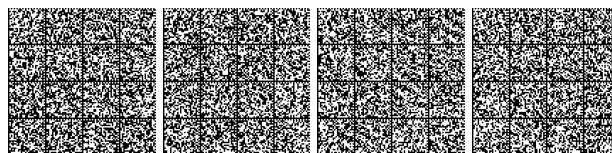
Codice sis	Denominazione	Importo del ripiamo
1379	PHARMACHEMIE B.V.	2.320,32
1385	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL	-
1392	SANDOZ SPA	10.352.122,20
1401	BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L.	52.414.668,87
1431	ASTELLAS PHARMA S.P.A.	1.218.019,19
1445	JANSSEN CILAG S.P.A.	75.410.422,37
1499	BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.	9,83
1529	I.G. FARMACEUTICI DI IRIANNI GIUSEPPE	122,85
1553	SANITAS LAB. CHIMICO FARMACEUTICO S.R.L.	-
1561	EG S.P.A.	900.721,96
1565	ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.	1.238,91
1569	PHARMAFAR S.R.L.	0,32
1599	EURO-PHARMA S.R.L.	88,68
1613	ALCON EYE CARE UK LIMITED	-
1634	SANOFI PASTEUR S.A.	-
1659	BIOHORM SOCIEDAD ANONIMA	445,33
1664	AB ANALITICA S.R.L.	5.067,02
1857	GRUNENTHAL GMBH	565.507,23
1896	KRKA D.D. NOVO MESTO	225.227,02
2090	SYNTHON BV	37.471,82
2129	PHARMACARE S.R.L.	4.893,29
2134	FAR.G.IM. S.R.L.	43,62
2149	ASTRAZENECA UK LIMITED	12.504.462,58
2153	K24 PHARMACEUTICALS S.R.L.	31,78
2174	GUERBET S.P.A.	-
2179	FERRER INTERNACIONAL S.A.	1.716,05
2198	HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH	724,14
2228	BIORES ITALIA S.R.L.	-
2235	LABORATOIRE HRA PHARMA	6.289,13
2238	OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD	5.383.611,77
2248	OMRIX BIOPHARMACEUTICALS N.V.	-
2252	DR. FALK PHARMA GMBH	4.756,80
2278	KEDRION	1.519.472,82
2282	FG S.R.L.	91,96
2298	BF RESEARCH S.R.L.	34.489,33
2301	ABC FARMACEUTICI S.P.A.	42.102,55
2317	AMGEN EUROPE B.V.	13.799.754,80
2322	MYLAN S.P.A.	593.086,52
2376	GERMED PHARMA S.R.L.	4,48
2377	EISAI LTD	438.834,09
2421	SOOFT ITALIA S.P.A.	59.614,64
2422	SIAR PHARMA S.R.L.	-
2424	KYOWA KIRIN LIMITED	431.972,59
2428	UNION HEALTH S.R.L.	-
2432	IBIGEN S.R.L.	30.193,79
2454	CRINOS S.P.A.	11.479,29
2455	GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED	38.821.298,99
2462	ASTELLAS PHARMA GMBH	48.059,46
2477	ACTELION REGISTRATION LIMITED	68.870,49
2489	MGI PHARMA LIMITED	76.690,88
2519	GENETIC S.P.A.	14.832,49
2523	LFB - LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES	-
2524	IDI FARMACEUTICI S.R.L.	5,20
2538	ANGENERICO S.P.A.	-
2551	DR. REDDY'S S.R.L.	3.882,17
2577	FARMIGEA S.P.A.	1.027,78
2600	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.	603.172,10
2611	F&S HOLDING SPA (GIÀ ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL)	12.042,13
2625	S.F. GROUP S.R.L.	509,68



Codice sis	Denominazione	Importo del ripianto
2628	ITC FARMA S.R.L.	5.453,51
2638	AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	-
2640	GLORIA MED PHARMA S.R.L.	2,23
2651	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.	936.409,18
2653	HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.	26,37
2667	NTC S.R.L.	1.658,93
2673	PHARMEG S.R.L.	9,11
2684	WELLPHARMA S.R.L.	34,21
2696	FARMA 1000 S.R.L.	126,01
2697	C & G FARMACEUTICI S.R.L.	-
2705	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	-
2712	IBA MOLECULAR ITALY S.R.L.	618,60
2713	BIOMED PHARMA S.R.L.	-
2733	MORGAN S.R.L.	0,26
2746	THE MEDICINES COMPANY UK LTD	284.483,47
2749	ADIENNE S.R.L. S.U.	-
2750	ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	-
2752	HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD	473.276,88
2753	LABORATORI ALTER S.R.L.	88,48
2756	SIRTON MEDICARE S.P.A.	-
2759	CER MEDICAL SRL	151.353,25
2767	ALLIANCE PHARMA S.R.L.	-
2789	AFOM DIPENDENZE S.R.L.	8.718,92
2803	BIOGEN IDEC LIMITED	19.782.753,57
2806	MEDIFARM S.R.L.	135,18
2812	ALMUS S.R.L.	17,52
2814	KONPHARMA S.R.L.	10,95
2826	RANBAXY ITALIA S.P.A.	421.594,74
2838	HAMELN PHARMA PLUS GMBH	-
2841	OMIKRON ITALIA S.R.L.	-
2843	CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A.	-
2879	MEDINITALY PHARMA PROGRESS S.R.L.	-
2903	LABORATOIRES GENOPHARM S.A.S.	-
2905	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS	495.414,37
2913	BIOMARIN EUROPE LTD	-
2925	A.C.O.M. - ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA- S.R.L.	573.409,90
2936	INCA-PHARM S.R.L.	93.865,44
2937	BB FARMA S.R.L.	1,22
2971	DAIICHI SANKYO PHARMA EUROPE LTD	23.225,26
2973	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH	502.159,61
2976	STRAGEN NORDIC A/S	40.315,72
2999	ACTAVIS GROUP PTC EHF	1.683,44
3010	ZAMBON S.P.A.	216.078,41
3016	ALK-ABELLÓ A/S	-
3017	ALK-ABELLÓ A/S	1.266.649,52
3018	PENSA PHARMA S.P.A.	43,92
3026	ORPHA-DEVEL HANDELS UND VERTRIEBS GMBH	228,58
3029	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	3.480.383,76
3030	RADIOPHARMACY LABORATORY LTD	1.321,22
3033	GB PHARMA S.R.L.	-
3055	PHARMATHEN S.A.	4.542,79
3069	STEWART ITALIA S.R.L.	0,10
3076	FRESENIUS MEDICAL CARE NEPHROLOGICA DEUTSCHLAND GMBH	12.712,21
3077	J. URIACH & CIA SA	0,46
3082	CELGENE EUROPE LIMITED	3.199.387,76
3109	MORGANCEUTICAL S.R.L.	4,99
3121	ALEXION EUROPE S.A.S.	-
3130	GEDEON RICHTER PLC	2.181.194,78
3138	PHARMA MAR S.A.	-



Codice sis	Denominazione	Importo del ripiano
3141	COSTANZAFARMA S.R.L.	-
3147	TECNOPHARMA S.R.L.	-
3148	EXELGYN	98.139,89
3149	CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED	2.657,86
3150	LIPOMED GMBH	-
3151	VOXISUD S.R.L.	144.927,12
3153	AKKADEAS PHARMA SRL	1,24
3162	AMDIPHARM LTD	49,81
3167	EURO OSSIGENO S.R.L.	319.425,50
3187	IROKO PRODUCTS LIMITED	3.459,66
3189	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	4,85
3194	MEDICAIR ITALIA S.R.L.	2.362.578,86
3199	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	826.045,66
3220	RO-FARM DI SALVATORE DE MAIO & C. S.A.S.	-
3224	APOTEX EUROPE B.V.	-
3232	VITALAIRE ITALIA SPA	1.449.763,01
3238	ISDIN S.R.L.	5,08
3241	TECNIMEDE - SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, SA	36.104,11
3252	FARMED S.R.L.	3,48
3253	RIVOPHARM (UK) LIMITED	783,18
3260	FARMAKOPEA S.P.A.	-
3271	OCTAPHARMA ITALY S.P.A.	3.767.114,76
3272	DR. GERHARD MANN CHEM. PHARM. FABRIK GMBH	-
3275	AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH	3.195,85
3287	BENEDETTI & CO. S.R.L.	-
3294	ACINO PHARMA GMBH	-
3295	SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT	0,40
3298	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)	6.119.078,70
3299	BASILEA MEDICAL LIMITED	277.497,07
3305	MEDIC ITALIA S.R.L.	165.834,27
3307	CONSORZIO ITALIANO OSSIGENO	121.961,17
3321	MEDICE ARZNEIMITTEL PUETTER GMBH & CO.KG	5.006,83
3329	NORIDEM ENTERPRISES LTD	914,29
3373	IS PHARMACEUTICALS LIMITED	17.557,14
3377	HCS BVBA	10.692,64
3386	CORDEN PHARMA SOCIETA' PER AZIONI	10.052,84
3387	CORREVIO (UK) LTD	127.907,61
3392	PHARMADAY S.R.L.	-
3396	GP-PHARM S.A.	1.013,70
3398	PIRAMAL HEALTHCARE UK LIMITED	219.126,64
3423	IPSEN PHARMA	3.973.826,98
3440	NATIONAL CENTRE FOR NUCLEAR RESEARCH	10.808,05
3441	JUST PHARMA S.R.L.	-
3455	KEIRONPHARMA S.R.L.	268,00
3456	SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED	8.231.287,57
3457	INDIVIOR UK LIMITED	1.080.950,56
3463	ARCHIMEDES DEVELOPMENT LIMITED	155.308,03
3467	FARMA GROUP S.R.L.	22,05
3468	GEKOFAR S.R.L.	0,47
3471	GW PHARMA LTD	1.391.517,05
3477	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	36,95
3478	MEDIWIN LIMITED	4,54
3516	GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH S.R.L.	-
3521	VIIV HEALTHCARE UK LTD	21.556.970,42
3526	DISTRQUIMICA S.A.	-
3528	BIOAKOS FARMA LABORATORI S.R.L.	-
3535	BIAL -PORTELA & CA ,SA	190.352,12
3536	MACLEODS PHARMA UK LIMITED	-
3538	PHARMABER S.R.L.	-



Codice sis	Denominazione	Importo del ripiano
3544	PACIRA LTD	2.670,99
3568	A.T.F. FARMACEUTICI S.R.L.	-
3571	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	17.105,85
3582	NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	1.251.124,44
3597	LINCOLN MEDICAL LIMITED	137.739,59
3601	PHARMACY VALUE S.R.L.	-
3619	CIPROS S.R.L.	-
3624	CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED	33.060,85
3631	NEAPHARMA S.R.L.	-
3634	LABORATOIRES JUVISE' PHARMACEUTICALS	18.728,87
3665	FB HEALTH SPA	1.316,55
3667	FENIX PHARMA - SOCIETA' COOPERATIVA	1,08
3672	MPF PHARMA S.R.L.	-
3680	LAVIPHARM S.R.L.	-
3687	S.M. FARMACEUTICI S.R.L.	-
3691	THEA FARMA S.P.A.	4.456,58
3703	INFECTOPHARM ARZNEIMITTEL UND CONSILIUM GMBH	1.072.131,78
3706	IBA PHARMA S.A.	546.790,56
3720	MEDAC PHARMA SRL	2.379,32
3726	FARMAPRO S.R.L.	-
3729	BIESSE PHARMA SRL	-
3731	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	1.404.707,31
3733	FARMAROC S.R.L.	17,32
3738	FAIR-MED HEALTHCARE GMBH	2.377,84
3773	ARISTO PHARMA GMBH	2.093,17
3780	ELPEN PHARMACEUTICAL CO. INC.	0,81
3786	NORDIC GROUP BV	162,88
3803	SPLENDIS PHARMACEUTICALS GMBH	-
3810	NEW PHARMASHOP S.R.L.	-
3817	GMM FARMA S.R.L.	0,24
3824	EISAI EUROPE LIMITED	648.823,60
3827	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH	180.494,35
3844	SPECTRUM PHARMACEUTICALS B.V.	139.901,97
3845	PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O.	317.457,84
3848	POOL PHARMA SRL	-
3862	GESTIPHARM S.R.L.	-
3865	MAVEN PHARMA S.R.L.	-
3878	ANSERIS FARMA SRL	-
3883	ALIMERA SCIENCES LIMITED	7.607,54
3884	FARMAVOX S.R.L.	-
3887	LUCANE PHARMA	-
3891	TECNIGEN S.R.L.	1.790,11
3899	CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT	5.659.899,31
3912	PRICETAG SPA	3,88
3923	GENERAL PHARMA SOLUTIONS SPA	3,45
3933	RIVOIRA PHARMA S.R.L.	1.205.467,69
3947	FOUR PHARMA CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION	-
3957	AEGERION PHARMACEUTICALS LTD	-
3978	RIEMSER PHARMA GMBH	9,31
3980	RICHEN EUROPE S.R.L.	13.217,72
4001	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE	120.939,23
4003	DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.	-
4011	MEDIWOUND GERMANY GMBH	-
4027	CIPLA EUROPE NV	-
4032	FOCUS CARE PHARMACEUTICALS B.V.	33.361,91
4037	LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.	13,31
4061	S&R FARMACEUTICI SPA	-
4066	PHOENIX LABS	1,21
4099	SANTHERA PHARMACEUTICALS (DEUTSCHLAND) GMBH	-



Codice sis	Denominazione	Importo del ripiano
4109	VERTEX PHARMACEUTICALS (EUROPE) LIMITED	5.684.464,19
4110	MERUS LABS LUXCO II SARL	37.573,47
4113	ATNAHS PHARMA UK LIMITED	4.436,84
4118	FARTO S.R.L. - FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO	7,10
4126	ABBVIE INC	15.087.260,56
4127	EUMEDICA N.V./S.A.	19,10
4142	SANTEN ITALY SRL	3.777,78
4145	VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA FRANCE	298.280,73
4146	ENDO VENTURES LIMITED	-
4147	ITALIAN DEVICES SRL	8,29
4183	MAGIS FARMACEUTICI SRL	267.415,94
4186	STALLERGENES	158.905,93
4188	SOPHOS BIOTECH S.R.L.	1,09
4190	TILLOTS PHARMA GMBH	4.910,93
4194	SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED	6.576.958,25
4201	DR REDDY'S LABORATORIES (UK) LIMITED	372.954,81
4206	BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED	-
4213	ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED	748.644,64
4287	EVER VALINJECT GMBH	2.545,11
4311	DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.	-
4316	PHARMADAY PHARMACEUTICAL S.R.L. UNIPERSONALE	4,98
4320	INCYTE BIOSCIENCES UK LTD.	-
4330	RALPHARMA S.R.L.	-
4337	DOMPE' PRIMARY S.R.L.	2.666,60
4368	LEO LABORATORIES LTD.	7.556,08
4375	ALFASIGMA S.P.A.	1.476.288,98
4388	LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED	1.639,70
4527	FROSST IBERICA, S.A.	83.328,03
4556	LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL	35,22
4633	PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS	285.193,45
4646	NODEN PHARMA DAC	629,91
4710	H.A.C. PHARMA	-
4945	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.R.L.	135.367,77
5282	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	67,75
6515	BAXTER S.P.A.	159.857,53
7020	AESCLAPIUS FARMACEUTICI SRL	10,23
7046	TEOFARMA S.R.L.	143.170,67
7050	BRACCO IMAGING S.P.A.	2.621.777,31
7051	FERRING S.P.A.	1.114.355,37
7073	GALDERMA ITALIA S.P.A.	107.924,19
7084	LACHIFARMA S.R.L. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO SALENTINO	-
7091	ERREKAPPA EUROTERRAPICI S.P.A.	5,62
7137	PROGE FARM S.R.L.	-
7166	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.	26.271,86
7201	MEDACTA ITALIA S.R.L.	6,37
7207	NORGINE ITALIA S.R.L.	51.540,14
7211	EPIFARMA S.R.L.	0,25
7214	ECUPHARMA S.R.L.	110,78
8005	PROSPA ITALIA S.R.L.	0,13
8007	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	133.877,84
8018	OTIFARMA S.R.L.	-
8036	MDM S.P.A.	0,82
8055	SANOFI S.P.A.	19.773.587,79
8057	SCHARPER S.P.A.	31.247,91



RIPIANO SFONDAMENTO TETTO DEL 6,89% - SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI
(ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232)

NOTA SULLA METODOLOGIA APPLICATIVA

(Gennaio 2019)

Ambito di applicazione

La presente metodologia di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti si applica ad ogni azienda titolare di autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) di medicinali di cui al comma 10, lett. a), dell'art. 8 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, ossia di farmaci di fascia A, nonché di farmaci di fascia H, come definiti dalla determinazione AIFA 25 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2005, n. 176, S.O., acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 398, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per l'anno 2017).

L'insieme dei titolari di AIC coincide con quello individuato nell'ambito del procedimento di attribuzione del budget definitivo 2017 della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui alla Determina n. 1305/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2018.

Ai fini del calcolo del ripiano, ai sensi dell'art. 1, comma 226, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), si attua, ove applicabile, la compensazione tra le aziende farmaceutiche di un medesimo gruppo societario tra le quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In tal caso, l'onere di ripiano è posto a carico della società controllante. Per l'attuazione di tale disciplina, l'Agenzia ha pubblicato sul proprio sito un comunicato, in data 17 gennaio 2019, chiedendo l'eventuale aggiornamento rispetto a quanto già in possesso dell'Agenzia in considerazione delle autocertificazioni sottoscritte dal legale rappresentante delle società interessate.

Si richiama, inoltre, l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* che, modificando l'art. 15, comma 8, lett. g) del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"... l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolari di AIC è calcolata al lordo dell'IVA ..."*. Pertanto, i dati del ripiano sono calcolati al lordo dell'IVA.



Elenco dei medicinali di ciascun titolare di AIC (codice SIS)

L'elenco di medicinali di ciascun titolare di AIC che viene considerato ai fini della procedura di ripiano si compone di ogni specialità medicinale (e di ogni sua confezione) di fascia A o di fascia H, per la quale sono stati registrati movimentazioni o consumi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 a carico del SSN nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per acquisti diretti, includendo anche i consumi delle AIC che sono state eventualmente oggetto di revoca o sospensione durante il 2017, fino alla data della loro commercializzazione o del termine dello smaltimento scorte.

Non rientrano nell'insieme di medicinali oggetto della presente metodologia le categorie di prodotti e/o specialità farmaceutiche individuate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: **vaccini, medicinali di fascia C e C bis, preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, medicinali esteri e plasmaderivati di produzione regionale.**

Nel caso in cui la titolarità di una AIC venga ceduta e/o trasferita ad un nuovo titolare, con efficacia successiva alla data di attribuzione del budget definitivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017, ai fini della presente procedura di ripiano, la quota imputabile a tale AIC viene attribuita al soggetto che ne era titolare alla data di assegnazione del budget definitivo. Il titolare di AIC che ha ripianato lo sfondamento di spesa del medicinale di cui ha ceduto la titolarità a seguito dell'assegnazione del budget 2017, ha la possibilità successivamente di rivalersi sul nuovo titolare ai fini di una compensazione economica tra privati, per i periodi/quote di sfondamento della rispettiva competenza.

Si precisa che, relativamente ai medicinali plasmaderivati di produzione regionale, è stato possibile scorporare la quota del servizio di trasformazione del farmaco dal tetto della spesa per acquisti diretti, come previsto dal sopra richiamato art. 15, comma 5, del decreto legge n.95/2012, per una sola società, l'unica che ha individuato i codici AIC relativi solo alla trasformazione del plasma fornito dalle regioni.

La spesa farmaceutica per acquisti diretti di ogni nuova AIC commercializzata dal titolare nel corso del 2017 (ossia ogni nuova confezione di una specialità medicinale già commercializzata), rientra nel budget definitivo 2017 attribuito al medesimo titolare, con l'unica eccezione data dai medicinali per i quali l'AIFA abbia determinato l'inserimento della spesa a carico del SSN nel fondo aggiuntivo per i farmaci innovativi, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera b), del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o nei fondi innovativi aggiuntivi previsti ai sensi della legge n. 232/2016 (fondo per *innovativi oncologici* e fondo per *innovativi non oncologici*).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 389 della Legge di bilancio 2018, il ripiano 2017 è determinato in modo tale che i titolari di AIC (6 cifre) che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché i titolari di AIC (6 cifre) di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Con riferimento a quest'ultima categorie di AIC è previsto il seguente meccanismo di ripiano:



- il 10% della spesa per acquisti diretti (già spesa ospedaliera) al netto dei payback è ripianata dal titolare dell'AIC in questione;
- il residuo 90% è posto a carico di tutti titolari di AIC (escluso il titolare della nuova AIC in questione) in proporzione alla spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012) valutata escludendo i farmaci orfani ed innovativi.

Nota bene: in analogia a quanto definito nella metodologia relativa all'attribuzione del budget per acquisti diretti (allegato 1 della determina AIFA del 7 agosto 2018 n. 1305), viene considerata ai fini del ripiano la spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012) relativa al solo periodo dell'anno per cui tali farmaci non risultano più innovativi.

La spesa per farmaci innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n.232/2016 - 'farmaci innovativi oncologici' e 'farmaci innovativi non oncologici' - in fase di ripiano viene allocata sul fondo di cui all'art. 15, comma 8, lett. b) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; in particolare, si tratta dei medicinali XALKORI, ADCETRIS, KADCYLA, XOFIGO, TIVICAY, SIRTURO. In caso di superamento del valore di tale fondo, il 50% dell'importo eccedente è ripianato tra tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione alla rispettiva spesa per acquisti diretti (al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012); di contro, come previsto dall'articolo all'art. 15, comma 8, lett. b) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 *"ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate, del predetto fondo aggiuntivo, si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali"* (vedi tabella 8).

Monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017

I dati relativi alla spesa farmaceutica per acquisti diretti oggetto di questa metodologia (ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) sono quelli presentati dalla Direzione Generale dell'AIFA, che ha predisposto per il Consiglio di Amministrazione (CDA) dell'Agenzia Italiana del farmaco del 21 gennaio 2019 il documento relativo al monitoraggio mensile della spesa farmaceutica nazionale e regionale, e la verifica del rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, per il periodo gennaio-dicembre 2017.

Si precisa che il documento di monitoraggio approvato nella seduta del CDA del 21 gennaio 2019 con delibera n.1/2019 e utilizzato in questo procedimento, riporta i dati modificati sulla base dei dati trasmessi tramite il sistema MdS/NSIS, di tracciabilità (come trasmessi al sistema dalle ditte come previsto dal D.M. Salute 15 luglio 2004), aggiornati all'8 gennaio 2019, trasmesso con nota prot. AIFA n.2885 del 10/01/2019/A.

Fonte Dati

La base dati (flusso NSIS "Tracciabilità del farmaco e distribuzione diretta" anno 2017) da cui si è partiti per la costruzione della spesa per acquisti diretti 2017 da assegnare alle aziende farmaceutiche è stata aggiornata sulla base delle modifiche comunicate dalle Aziende al sistema NSIS alla data del 1° gennaio 2019 come comunicata all'AIFA dal Ministero Salute (nota prot. AIFA n.2885 del 10/01/2019/A).

Per ogni codice AIC sono state considerate le informazioni anagrafiche (codice sis, classe di rimborsabilità, innovatività, status orfano) anno 2017 che tengono conto delle comunicazioni pervenute e verificate da



AIFA da parte delle aziende farmaceutiche nel periodo maggio-agosto 2018 a seguito del processo di riscontro avviato dall'Agenzia con queste ultime.

In coerenza con le procedure ed i dati utilizzati in fase di attribuzione del budget definitivo per acquisti diretti per l'anno 2017, il monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 a livello nazionale e di ogni singola Regione è stato condotto sulla base del medesimo flusso informativo. In particolare, i dati utilizzati sono:

- a. Flusso tracciabilità del farmaco: istituito ai sensi del art. 3, comma 4, del D.M. Salute 15 luglio 2004, è alimentato dalle informazioni trasmesse dalle aziende produttrici, dai depositari e dai grossisti che forniscono medicinali alle strutture sanitarie pubbliche del SSN, con l'esclusione della spesa farmaceutica delle strutture private accreditate e delle farmacie aperte al pubblico. Tale flusso si compone di tutte le movimentazioni di medicinali (numero di confezioni) fornite alle strutture sanitarie pubbliche del SSN e del relativo valore economico (prezzi comprensivi di IVA che le diverse strutture sanitarie pubbliche regionali hanno riconosciuto alle aziende farmaceutiche).

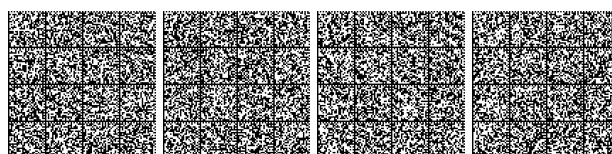
I dati di spesa per acquisti diretti considerati ai fini del ripiano sono relativi alle sole movimentazioni che risultano avere un corrispondente valore di spesa nel flusso NSIS di tracciabilità.

- b. Importi versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni derivanti da procedure di competenza dell'AIFA:

- b.1) Importi del payback 5% anno 2017 (procedimento avviato ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g) Legge 27 dicembre 2006, n. 296) versati dalle aziende farmaceutiche alle Regioni per i soli medicinali di fascia H ed A non convenzionata. L'importo per singola AIC coincide con quello versato dalle aziende ad esito del procedimento.

- b.2) Importi versati dalle aziende farmaceutiche a ripiano degli sfondamenti dei tetti di prodotto di fascia A non convenzionata e fascia H negoziati con l'AIFA (procedure definite in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'art. 48, comma 33, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326,). Tali importi sono attribuiti in funzione dell'accertamento da parte dell'Agenzia dell'eventuale sfondamento, ovvero indipendentemente dall'anno di competenza dello sfondamento del tetto di spesa, nel caso di tetti di prodotto pluriennali. Poiché il valore del ripiano dello sfondamento del tetto di prodotto si applica – laddove previsto – a più confezioni della medesima specialità, nel monitoraggio della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 tale valore è stato ripartito per intero tra tutte le confezioni (singole AIC) della specialità, in proporzione alla rispettiva spesa farmaceutica per acquisti diretti.

- b.3) Importi dovuti in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment by results, risk-sharing e cost-sharing) e versati nel corso del 2017 dalle aziende farmaceutiche alle strutture sanitarie delle Regioni, o comunque accettati dalle aziende stesse, e rilevati attraverso i registri di monitoraggio AIFA. L'importo del payback versato dalle aziende farmaceutiche per procedure di rimborsabilità condizionata e registrato nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA è attribuito sulla base dell'AIC. Il valore di payback per singola AIC considerato è determinato dalla somma dei versamenti effettuati dal titolare AIC nel corso del 2017, ovvero utilizzando il criterio di cassa anziché quello di competenza della spesa, riferito al periodo di trattamento del singolo paziente.



c. Importi relativi ai payback 2017 ai sensi dell'art. 48, comma 33-bis, del D.L. 269/2003, conv. dalla L. 326/2003 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012 (cd. "payback di manovra").

Tali importi sono scomputati dal ripiano mediante il criterio di cassa, ossia tenendo conto dell'anno in cui tali somme sono state effettivamente corrisposte alle Regioni.

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE INCREMENTALI ANNO 2017 DI CUI L'ARTICOLO 15, COMMA 8, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE N. 95/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 135/2012

Si richiama l'articolo 15, comma 8 lettera b, del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, che dispone l'allocazione di un fondo aggiuntivo per i medicinali innovativi, ottenuto considerando l'80% delle risorse incrementali:

"le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione del budget, nonché le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente sono utilizzate dall'AIFA:

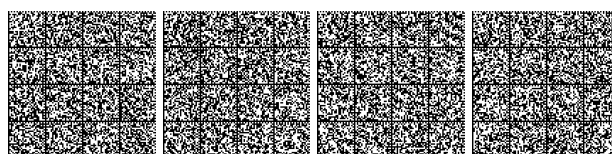
- *nella misura percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di ciascuna azienda;*
- *l'80 per cento delle stesse risorse costituisce un **fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi**; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;*
- *il residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori esigenze connesse all'evoluzione del mercato farmaceutico."*

Nell'allegato alla Determina n. 1305/2018 relativa all'assegnazione del budget 2017 per acquisti diretti, a pag. 7 è stato evidenziato che *"il fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi per l'anno 2017 ammonta a 173 milioni di euro. Tale fondo dovrà essere destinato a coprire la spesa sostenuta nel 2017 per i medicinali già definiti innovativi al 31 dicembre 2016, nonché per la spesa incrementale dei medicinali innovativi di cui è atteso l'inizio della commercializzazione durante il 2017"* **che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n.232/2016 - 'farmaci innovativi oncologici' e 'farmaci innovativi non oncologici'.**

Nel documento di monitoraggio approvato nella seduta del CDA del 21 gennaio 2019 con la citata delibera n.1/2019 e utilizzato in questo procedimento, è riportato il valore di sfondamento pari a 1.651,6 milioni di euro al lordo del fondo aggiuntivo di cui all'articolo 15, comma 8, lett. b), del decreto legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012.

Il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di cui all'art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 è utilizzato per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici di cui ai commi 400 e 401 della legge di bilancio per l'anno 2017.

L'importo residuo viene assegnato ai budget aziendali per acquisti diretti per l'anno 2017 tramite la rideterminazione del coefficiente "k" (-8,87%, vedi Tabelle 7 e 8) - definito tenendo presente l'avanzo registrato sul fondo aggiuntivo di cui all'art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 - ed alla luce di ciò aggiornando i budget aziendali.



Calcolo del valore di ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89%

In primo luogo, viene quantificata la spesa per acquisti diretti sostenuta dal SSN tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 per medicinali erogati nell'ambito dell'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di ogni titolare di AIC. Il relativo procedimento di calcolo è stato condotto in base alle fonti dei dati sopra descritte e secondo le modalità di seguito riportate.

1. Si è individuata distintamente la spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6, del d.l. n. 95/2012 al lordo IVA per:

- a) medicinali innovativi¹;
- b) medicinali orfani al 31 dicembre 2017;
- c) medicinali coperti da brevetto al 31 dicembre 2017;
- d) medicinali privi di copertura brevettuale al 31 dicembre 2017;
- e) medicinali che perdono il requisito dell'innovatività;
- f) medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto commercializzati per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonché medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente.

Tabella 1 - Spesa per acquisti diretti al netto dei PayBack anno 2017 (in milioni di euro al lordo IVA)

Farmaci Innovativi al lordo del Fondo 80% (riga. A Tab. 7)	123,6
Farmaci Orfani (col. E Tab. 12)	1.458,3
Medicinali coperti da brevetto (al netto di Innovativi e Orfani)	4.080,5
Medicinali non coperti da brevetto (al netto di Innovativi e Orfani)	3.698,6
TOTALE	9.361,0
<i>di cui:</i>	
- Nuove AIC (medicinali coperti da brevetto Non innovativi e Non Orfani - medicinali non coperti da brevetto) (Tab. 4)	159,1

¹ Questa voce di spesa, per i medicinali che perdono il requisito dell'innovatività nel corso del 2017, include solo la spesa per acquisti diretti riferita al periodo per cui il farmaco risulta innovativo

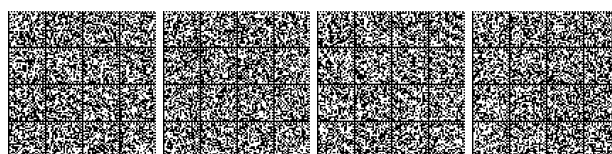


Tabella 2 - Calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende al netto di orfani ed innovativi: dettaglio sfondamento orfani ed innovativi

	Valori milioni di €	
Sfondamento da monitoraggio	1.651,6	A
Sfondamento da monitoraggio al netto fondo 80% per Innovativi che non accedono ai fondi (pari a 173,3 milioni di Euro)	1.478,3	B=A - fondo Innovativi (80% risorse incremental)
50% a carico azienda	739,1	C=B*50% - quota totale a carico delle Aziende
50% sfondamento innovativi (al netto del fondo 80%: 173,3 mln)	0	D quota a carico di AIC coperte da brevetto Non Innovative e Non Orfane
50% sfondamento orfani (Vs budget)	160,6	E quota a carico di AIC coperte da brevetto Non Innovative e Non Orfane
Sfondamento a carico azienda al netto sfondamento orfani ed innovativi	578,6	F=C-D-E a carico di tutte le aziende al lordo dell'ammontare da ripianare relativo alle nuove AIC ed alle AIC che perdono innovatività nel 2017 (71,6 mln)

Tabella 2.1 – Calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende al netto di orfani ed innovativi: dettaglio budget orfani

	Valori milioni di €	
Tetto Spesa acquisti diretti (6,89% FSN)	7.709,4	A
Spesa acquisti diretti (vedi Tab. 12)	9.361,0	B
Spesa acquisti diretti Orfani e Innovativi	1.581,9	C
Spesa acquisti diretti al netto Innovativi e Orfani	7.779,1	D=B-C
Budget Orfani	1.137,1	E
Tetto Spesa acquisti diretti al netto Budget Orfani	6.572,2	F=A-E
Totale sfondamento al netto di Orfani e Innovativi	1.206,9	G=D-F
Avanzo fondo 80%	49,7	H
Totale sfondamento al netto di Orfani e Innovativi ed al netto dell'avanzo del fondo 80%	1.157,2	I=G-H
Sfondamento a carico azienda al netto sfondamento orfani ed innovativi	578,6	L=I*50%

Tabella 3 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi (tutto al lordo IVA)

A	B	C=A-B	D	E=D*50%
Sfondamento da monitoraggio (IVA inclusa)	Fondo 80% per innovativi coperti dal fondo risorse incremental, IVA inclusa	Sfondamento da monitoraggio al netto fondo 80% per Innovativi (IVA inclusa)	Totale sfondamento al netto di Orfani e Innovativi ed al netto dell'avanzo del fondo 80% (IVA inclusa)	50% dello sfondamento da monitoraggio al netto di orfani ed innovativi e del fondo innovativi (IVA inclusa)
1.651,6	173,3	1.478,3	1.157,2	578,6

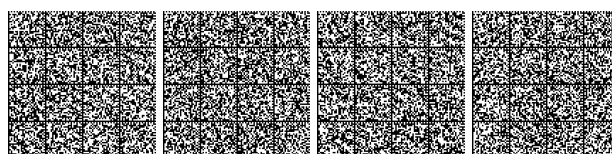
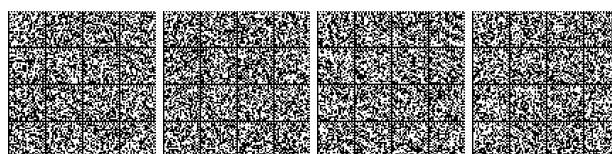


Tabella 4 – Dettaglio spesa per acquisti diretti per le nuove AIC anno 2017 (al netto di orfani ed innovativi) - valori in euro

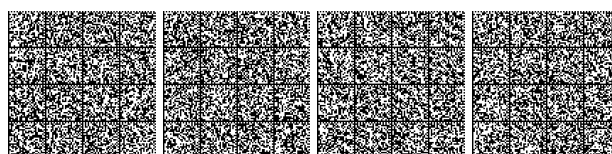
	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
ABACAVIR E LAMIVUDINA DR. REDDY'S	168.236	0	168.236	16.824	151.413
ABACAVIR E LAMIVUDINA EG	44.810	0	44.810	4.481	40.329
ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN	884.837	0	884.837	88.484	796.354
ABACAVIR E LAMIVUDINA TEVA	2.891	0	2.891	289	2.602
ACAMBA	7	0	7	1	7
ACARBOSIO DOC GENERICI	135	0	135	14	122
ACICLOVIR HIKMA	0	0	0	0	0
ACIDO ACETILSALICILICO KRKA	16	0	16	2	14
ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO	0	0	0	0	0
ADALAT CRONO	0	0	0	0	0
ADASUVE	21.252	0	21.252	2.125	19.127
AERIVIO SPIROMAX	0	0	0	0	0
AFSTYLA	212.872	0	212.872	21.287	191.585
ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO DOC	13	0	13	1	12
ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO SANDOZ	17	0	17	2	15
ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO TEVA ITALIA	202	0	202	20	181
ALFUZOSINA AUROBINDO	67	0	67	7	60
ALIKRES	0	0	0	0	0
ALMOTRIPTAN AUROBINDO	0	0	0	0	0
ALPHAGAN	0	0	0	0	0
AMASCI	0	0	0	0	0
AMIODARONE AUROBINDO	0	0	0	0	0
AMISULPRIDE MYLAN	447	0	447	45	402
AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO EUROGENERICI	0	0	0	0	0
AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ A/S	1.026.749	0	1.026.749	102.675	924.074
ARIPRAZOLONE MYLAN GENERICS	22.574	0	22.574	2.257	20.316
ATORVASTATINA AUROBINDO	17	0	17	2	15
ATOSIBAN EVER PHARMA	45.246	0	45.246	4.525	40.722
AVERELIX	0	0	0	0	0
BAXOGAR	0	0	0	0	0
BISOPROLOLO PENSA	0	0	0	0	0
BISOPROLOLO PENSA PHARMA	36	0	36	4	32
BLOPRESS	0	0	0	0	0
BOSENTAN ACCORD	33.398	0	33.398	3.340	30.058
BOSENTAN AUROBINDO	517	0	517	52	466
BOSENTAN DOC GENERICI	49.060	0	49.060	4.906	44.154
BOSENTAN MEDAC	40.249	0	40.249	4.025	36.224
BOSENTAN TEVA	10.037	0	10.037	1.004	9.033
BRALTUS	1.447	0	1.447	145	1.302
BRIMOTON	0	0	0	0	0
BRUFEN	0	0	0	0	0
BRUNITRAV	92	0	92	9	83
BUPROPIONE SANDOZ	30	0	30	3	27
BUSULFAN ACCORD	213.352	0	213.352	21.335	192.017
CABOMETYX	128.065	0	128.065	12.807	115.259



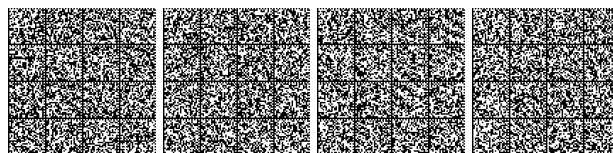
	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
CANDESARTAN AUROBINDO	0	0	0	0	0
CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO	9	0	9	1	8
CARDICOR	38	0	38	4	35
CASPOFUNGIN DR.REDDY'S	691.357	0	691.357	69.136	622.222
CASPOFUNGIN EG	21.180	0	21.180	2.118	19.062
CASPOFUNGIN MEDAC	17.222	0	17.222	1.722	15.500
CASPOFUNGIN SANDOZ GMBH	277.173	0	277.173	27.717	249.455
CASPOFUNGIN TEVA	909.434	0	909.434	90.943	818.491
CEFTRIAZONE FKI	2.750	0	2.750	275	2.475
CELECOXIB AUROBINDO	22	0	22	2	20
CIPROFLOXACINA AUROBINDO	117	0	117	12	105
CLARITROMICINA TAD	0	0	0	0	0
CLOPIDOGREL KRKA	9.480	0	9.480	948	8.532
COPEMYL	179.794	0	179.794	17.979	161.815
COSYREL	33	0	33	3	30
COVERSYL	13	0	13	1	12
DECUSTER	13	0	13	1	12
DEFEROXAMINA NORIDEM	22.084	0	22.084	2.208	19.876
DESCOVY	23.356.195	0	23.356.195	2.335.620	21.020.576
DOXAZOSIN AUROBINDO	9	0	9	1	8
DULEX	0	0	0	0	0
DULOXETINA AUROBINDO	6	0	6	1	5
DUOPLAVIN	0	0	0	0	0
DUTASTERIDE DOC GENERICI	146	0	146	15	131
DUTASTERIDE EG	30	0	30	3	27
DUTASTERIDE KRKA	76	0	76	8	68
DUTASTERIDE PENSA	14	0	14	1	12
DUTASTERIDE SANDOZ GMBH	48	0	48	5	43
DUTASTERIDE TEVA	1.033	0	1.033	103	930
DUTASTERIDE ZENTIVA	0	0	0	0	0
EMPLICITI	4.388.538	0	4.388.538	438.854	3.949.684
ENALAPRIL E LERCANIDIPINA TEVA	37	0	37	4	33
ENTECAVIR DOC	660	0	660	66	594
ENTECAVIR TEVA	28.388	0	28.388	2.839	25.549
ENTRESTO	5.162.220	0	5.162.220	516.222	4.645.998
ESCITALOPRAM ACCORD	0	0	0	0	0
ESCITALOPRAM MYLAN	5	0	5	1	5
ESMOCARD	5.521	0	5.521	552	4.969
ESOMEPRAZOLO ARISTO	0	0	0	0	0
ESOMEPRAZOLO AUROBINDO	13	0	13	1	12
ESOMEPRAZOLO GERMED PHARMA	0	0	0	0	0
ETOPOSIDE ACCORD	53.946	0	53.946	5.395	48.552
ETORICOXIB ALTER	0	0	0	0	0
ETORICOXIB DOC GENERICI	252	0	252	25	227
ETORICOXIB EG	30	0	30	3	27
ETORICOXIB KRKA	0	0	0	0	0
ETORICOXIB MYLAN	10	0	10	1	9
ETORICOXIB SANDOZ	33	0	33	3	29



	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
ETORICOXIB TEVA	18	0	18	2	17
ETORICOXIB ZENTIVA	0	0	0	0	0
FALEV	0	0	0	0	0
FLIXABI	241.855	0	241.855	24.186	217.670
FLUGENIX	2.373	0	2.373	237	2.136
FOSTER	996	0	996	100	896
GABEX	0	0	0	0	0
GASTRES	0	0	0	0	0
GEMCITABINA SUN PHARMA	264	0	264	26	238
GENVOYA	32.505.862	0	32.505.862	3.250.586	29.255.276
GIBITER	129	0	129	13	116
GLICLAZIDE SANDOZ BV	44	0	44	4	40
GLICLAZIDE TEVA	22	0	22	2	20
GRANPIDAM	112.150	0	112.150	11.215	100.935
IBUPROFENE ABC	240	0	240	24	216
ILUVIEN	94.214	0	94.214	9.421	84.793
IMANIVEC	787	0	787	79	708
IMATINIB ACCORD	986.313	0	986.313	98.631	887.682
IMATINIB AUROBINDO	606	0	606	61	546
IMATINIB DOC	11.682	0	11.682	1.168	10.514
IMATINIB FRESENIUS KABI	17.208	0	17.208	1.721	15.487
IMATINIB REDDY	6.272.229	0	6.272.229	627.223	5.645.007
IMMUTREX	23	0	23	2	21
INFEUR	0	0	0	0	0
INTERFOS	0	0	0	0	0
IRBEDIUR	0	0	0	0	0
IRINOTECAN ACCORD	17.845	0	17.845	1.785	16.061
IZBA	39	0	39	4	35
JINARC	4.192	0	4.192	419	3.772
KOVALTRY	20.239.913	0	20.239.913	2.023.991	18.215.922
LAMIVUDINA ACCORD	0	0	0	0	0
LAMPARD	0	0	0	0	0
LANSOPRAZOLO AUROBINDO	0	0	0	0	0
LANSOX	0	0	0	0	0
LEVETIRACETAM ACCORD HEALTHCARE	1.158	0	1.158	116	1.042
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE DOC	0	0	0	0	0
LINEZOLID DR.REDDY'S	2.200	0	2.200	220	1.980
LOSARTAN AUROBINDO	284	0	284	28	256
LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LABORATORI ALTER	4	0	4	0	4
MEKINIST	8.734.998	0	8.734.998	873.500	7.861.498
MELEMIB	0	0	0	0	0
MEMANTINA AUROBINDO	963	0	963	96	866
MERIOFERT	188.761	0	188.761	18.876	169.885
MEROPENEM AUROBINDO	773.932	0	773.932	77.393	696.539
METILPREDNISOLONE HIKMA	0	0	0	0	0
MISKA	0	0	0	0	0
MITOXANTRONE ACCORD	7.690	0	7.690	769	6.921
MOVENTIG	9.839	0	9.839	984	8.855



	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
MOXIFLOXACINA AUROBINDO	155	0	155	16	140
NAPRILENE	0	0	0	0	0
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI	8	0	8	1	7
NEBIVOLOLO E IDROCLOROTIAZIDE EG	2	0	2	0	1
NEVIRAPINA MYLAN	27.762	0	27.762	2.776	24.986
NEVIRAPINA TEVA ITALIA	696.749	0	696.749	69.675	627.074
NOVONORM	0	0	0	0	0
NUCALA	3.887.321	0	3.887.321	388.732	3.498.589
OBIZUR	114.840	0	114.840	11.484	103.356
ODEFSEY	10.048.810	0	10.048.810	1.004.881	9.043.929
OLANZAPINA ACCORD	50.139	0	50.139	5.014	45.125
OLMESARTAN DOC GENERICI	970	0	970	97	873
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO	321	0	321	32	289
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC	79	0	79	8	71
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE EG	34	0	34	3	31
OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ	385	0	385	38	346
OLMESARTAN HCS	32	0	32	3	29
OLMESARTAN MEDOXOMIL AUROBINDO	145	0	145	15	131
OLMESARTAN MEDOXOMIL ACCORD	0	0	0	0	0
OLMESARTAN MEDOXOMIL ALTER	0	0	0	0	0
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER	0	0	0	0	0
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE HCS	10	0	10	1	9
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN	36	0	36	4	32
OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA	47	0	47	5	42
OLMESARTAN MEDOXOMIL EG	525	0	525	52	472
OLMESARTAN MEDOXOMIL MYLAN	632	0	632	63	569
OLMESARTAN MEDOXOMIL SANDOZ	306	0	306	31	275
OLMESARTAN MEDOXOMIL TEVA	112	0	112	11	101
OLMESARTAN MEDOXOMIL ZENTIVA	0	0	0	0	0
OMASEPT	0	0	0	0	0
OMEPRAZOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA	23	0	23	2	20
OMEPRAZOLO MYLAN PHARMA	201	0	201	20	181
PALONOSETRON DR. REDDY'S	102.010	0	102.010	10.201	91.809
PALONOSETRON TEVA	150.897	0	150.897	15.090	135.807
PANTOPRAZOLO DOC	689	0	689	69	620
PANTORC	0	0	0	0	0
PANTOREX	0	0	0	0	0
PARACALCITOLO ACCORD	68.813	0	68.813	6.881	61.932
PARSABIV	72.489	0	72.489	7.249	65.240
PERINDOPRIL E AMLODIPINA DOC GENERICI	40	0	40	4	36
PERINDOPRIL E AMLODIPINA EG	0	0	0	0	0
PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA	0	0	0	0	0
PLAVIX	0	0	0	0	0
PRALUENT	2.567.720	0	2.567.720	256.772	2.310.948
PRAMEFFEX	0	0	0	0	0
PREGABALIN ACCORD	0	0	0	0	0
PREGABALIN SANDOZ	77.890	0	77.890	7.789	70.101
PRELYNCA	0	0	0	0	0



	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
PRODIREXAN	0	0	0	0	0
PRODUXEN	0	0	0	0	0
QUALIDOFTA	372	0	372	37	335
RABEPRAZOLO ACCORD	0	0	0	0	0
RAMIPRIL E AMLODIPINA DOC GENERICI	28	0	28	3	25
RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE KRKA	0	0	0	0	0
RASAGILINA ACCORD	0	0	0	0	0
RASAGILINA TECNIGEN	0	0	0	0	0
RASARAL	0	0	0	0	0
REGALBAX	0	0	0	0	0
REPATHA	4.163.217	0	4.163.217	416.322	3.746.895
RIBAVIRINA AUROBINDO	1.152	0	1.152	115	1.037
RIZATRIPTAN AUROBINDO	61	0	61	6	55
ROLDAP	40	0	40	4	36
ROPINIROLO MYLAN	0	0	0	0	0
RUPATADINA DOC GENERICI	26	0	26	3	24
RUPATADINA EG	26	0	26	3	24
RUPATADINA MYLAN PHARMA	0	0	0	0	0
RUPATADINA SUBSTIPHARM	10	0	10	1	9
SAMBETAN	0	0	0	0	0
SERTRALINA ACCORD	0	0	0	0	0
SEVELAMER EUROGENERICI	2.040	0	2.040	204	1.836
SEVELAMER SANDOZ GMBH	2.554	0	2.554	255	2.299
SHYLA	0	0	0	0	0
SILDENAFIL TEVA ITALIA	48.110	0	48.110	4.811	43.299
SINGULAIR	0	0	0	0	0
SIVEXTRO	48.321	0	48.321	4.832	43.488
SUBOXONE	730.548	0	730.548	73.055	657.493
SUMATRIPTAN ACCORD	0	0	0	0	0
TADALAFIL MYLAN	0	0	0	0	0
TADALAFIL SANDOZ	0	0	0	0	0
TADALAFIL TEVA	2.214	0	2.214	221	1.993
TAGRISSO	9.560.424	0	9.560.424	956.042	8.604.382
TALTZ	948.165	0	948.165	94.816	853.348
TEICOPLANINA SANDOZ	2.536.398	0	2.536.398	253.640	2.282.758
TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALTER	0	0	0	0	0
TENOFOVIR DISOPROXIL DOC GENERICI	21.252	0	21.252	2.125	19.127
TENOFOVIR DISOPROXIL SANDOZ	38.689	0	38.689	3.869	34.820
TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA	381.850	0	381.850	38.185	343.665
TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA	16.229	0	16.229	1.623	14.606
TOUJEO	5.303.076	0	5.303.076	530.308	4.772.768
TRAVIOP	7	0	7	1	7
TRAVOPROST DOC GENERICI	30	0	30	3	27
TRAVOPROST EG	38	0	38	4	34
TRAVOPROST NTC	21	0	21	2	19
TRAVOPROST TEVA	2.385	0	2.385	238	2.146
TRAVOPROST ZENTIVA	13	0	13	1	12
TREVICTA	2.305.714	0	2.305.714	230.571	2.075.142



	A	B	C=A-B	D=C*0,1	E=C*0,9
Prodotto	Valori Traccia	totale payback	spesa acquisti diretti	10% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017	90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017
TOTALE	159.144.678	0	159.144.678	15.914.468	143.230.211
TRUXIMA	4.858.823	0	4.858.823	485.882	4.372.941
VALGANCICLOVIR ACCORD	571.429	0	571.429	57.143	514.286
VALGANCICLOVIR MYLAN	104.322	0	104.322	10.432	93.890
VALGANCICLOVIR SANDOZ	0	0	0	0	0
VALGANCICLOVIR TEVA	89.533	0	89.533	8.953	80.580
VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO	0	0	0	0	0
VARGATEF	732.127	0	732.127	73.213	658.914
VELOS	0	0	0	0	0
VENLAFAXINA AUROBINDO	61	0	61	6	54
XULTOPHY	27.315	0	27.315	2.732	24.584
ZINBRYTA	83.013	0	83.013	8.301	74.712
ZOFENOPRIL DOC GENERICI	329	0	329	33	296
ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE DOC GENERICI	7	0	7	1	7
ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE EG	14	0	14	1	13
ZOFENOPRIL EG	57	0	57	6	51
ZYKADIA	431.012	0	431.012	43.101	387.911

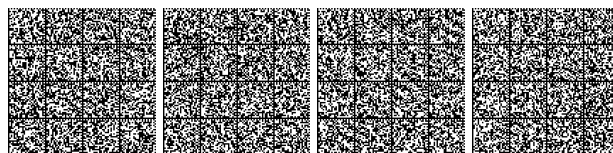


Tabella 5 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi tenendo conto delle nuove AIC nel 2017

	Valori milioni di €	Formula
90% della spesa relativa alle nuove AIC nel 2017 (vedi Tabella 4)	143,2	A
Quota pari al 50% a carico di tutti i titolari di AIC (esclusi i titolari di AIC proprietari della specialità di cui alla lettera A) del 90% della spesa relativa alle nuove AIC al netto del fondo di riserva (anno 2017)	71,6	$B=A*50\%$

Tabella 6 - Valutazione ammontare del ripiano al netto di orfani, innovativi e del fondo di riserva (tutto al lordo IVA)

A	B	C=A-B
50% dello sfondamento nazionale al netto orfani ed innovativi (al lordo IVA)	di cui ammontare relativo ad AIC nuove* (al lordo IVA)	50% dello sfondamento nazionale a carico di tutte le aziende al netto di orfani, innovativi e ammontare relativo ad AIC nuove** (al lordo IVA)
578,6	71,6	507,0

*La cifra riportata nella colonna B si riferisce all'ammontare di ripiano (50%) determinato dalle AIC di nuova commercializzazione nel corso del 2017. L'ammontare di sfondamento per ognuna di queste AIC viene ripianato da tutte le aziende ad esclusione della titolare della stessa.

**La cifra riportata nella colonna C della tab. 6 è l'ammontare da ripianare da parte di tutte le aziende.

2. In secondo luogo, è stato verificato se il valore complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti per i medicinali innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n. 232/2016 (fondo per innovativi oncologici e fondo per innovativi non oncologici) fosse rimasto all'interno del valore del fondo dell'innovatività aggiuntivo di 173,3 milioni di euro, risultante ad esito dell'assegnazione del budget definitivo 2017 di cui alla Determina di attribuzione del Budget 2017 n. 1305/2018 (art. 15, comma 8, lettera h, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Il fondo aggiuntivo derivante dalle risorse di cui all'art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012 pari a € 173.319.712 è utilizzato per un importo pari a € 123.625.751 per la spesa di farmaci innovativi non inseriti nel fondo innovativi e nel fondo innovativi oncologici; l'importo residuo pari a € 49.693.961, ancora disponibile, viene pertanto aggiunto proporzionalmente ai budget aziendali già assegnati con la determinazione AIFA n. 1305/2017 (vedi Tabelle n. 7 e 8).

Tabella 7. Utilizzo fondo aggiuntivo di cui all'art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012

Fondo aggiuntivo innovativi (80% risorse incrementali)	173.319.712	A
Spesa netto payback per farmaci innovativi*	123.625.751	B
Confronto tra spesa e fondo 80%	49.693.961	C=A-B

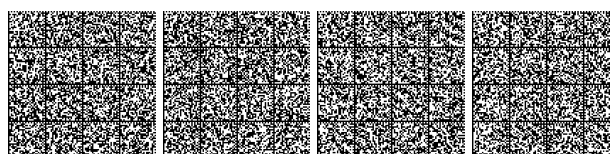


Tabella 8: Aggiornamento budget aziendali dovuti all'avanzo registrato sul fondo aggiuntivo di cui all'art. 15, comma 8, lett. b), del d.l. n. 95/2012

Spesa per acquisti diretti al netto dei payback (MEAs, 5%H e 5%A non convenzionata, manovra H e A-pht) per le AIC di classe A e H non innovative che hanno movimentato 12 mesi*	8.865	X
Spesa per acquisti diretti al netto dei payback (MEAs, 5%H e 5%A non convenzionata, manovra H e A-pht) riproporzionata all'anno, riferita solo alle nuove AIC (anno 2016) di classe A e H non innovative che hanno movimentato meno di 12 mesi	368	Y
Mercato 2017 stimato	9.234	A=X+Y
Scadenze brevettuali	108,9	A1
Ripiano richiesto nel 2016	807,6	A2
Conguaglio da accordi transattivi	6,9	A3
Mercato per il calcolo della quota di variazione nel 2017	8.324	A4=A-A1-A2+A3
Onere a carico SSN per assistenza per acquisti diretti (tetto 6,89% FSN 2017)	7.709	B
Risorse fondo innovativo 80%	123,6	C
Finanziamento da Budget 2017	7.586	F1=B-C
Quota di variazione % del mercato nel 2017	91,1%	G=F1/A4
Valore "K"	-8,87%	L=G-100%
Variazione assoluta del mercato	-738	H=F1-A4

*non comprende le AIC della riga Y della presente tabella

Tabella 9 - Valutazione ammontare del ripiano dovuta a farmaci innovativi che non rientrano nei fondi previsti dalla legge n. 232/2016 (fondo per innovativi oncologici e fondo per innovativi non oncologici - al lordo IVA)

A	B	C=A-B	D=C*50%
spesa per acquisti diretti per farmaci innovativi (al netto dei payback) (al lordo IVA)	Fondo aggiuntivo 80% farmaci innovativi (al lordo IVA)	Sfondamento da farmaci innovativi (al lordo IVA)	quota di ripiano da farmaci innovativi a carico di titolari di AIC non orfani, non innovativi che risultano coperti da brevetto (al lordo IVA)
123,6	173,3	-49,7	0

3. Si è poi proceduto a verificare il superamento del budget relativo ai farmaci orfani: si è calcolata la differenza per singola specialità medicinale orfana tra la spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 ed il budget assegnato alla specialità stessa.

La sommatoria delle differenze esprime, in caso di valore positivo, lo sfondamento complessivo del budget assegnato ai medicinali orfani. Il valore del 50% dello sfondamento individua l'importo del ripiano posto a carico delle aziende titolari di AIC, in proporzione ai rispettivi fatturati derivanti da medicinali non orfani e da quelli non innovativi coperti da brevetto (art. 15, comma 8, lettera i), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e). Il restante 50% dello sfondamento dei medicinali orfani è posto invece a carico delle Regioni. E' opportuno precisare che i titolari di medicinali orfani non sono esclusi dal ripiano dello sfondamento del tetto del 6,89%, se sono anche titolari di medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto contribuiscono anch'essi al ripiano dei farmaci orfani, in proporzione al



fatturato, al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012, che da questi ultimi medicinali è derivato.

Tabella 10 - Valutazione ammontare del ripiano dovuta a farmaci orfani non innovativi (al lordo IVA)

A	B	C=A-B	D=C*50%
spesa per acquisti diretti per farmaci orfani (al netto dei payback, al lordo IVA)	Budget acquisti diretti per farmaci orfani (al lordo IVA)	Sfondamento da farmaci orfani (al lordo IVA)	Quota di ripiano da farmaci orfani a carico di titolari di AIC non orfani, non innovativi che risultano coperti da brevetto (al lordo IVA)
1.458,3	1.137,1	321,1	160,6

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della Legge di bilancio 2018 (*vedi tabella 4*) per:

- i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente;

- i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente;

è stato considerato come valore massimo di ripiano il 10% della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

Con riferimento a queste categorie di AIC è stato previsto il seguente meccanismo di ripiano:

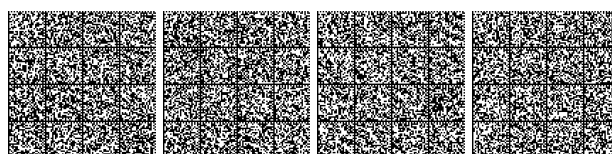
- il 10% della spesa per acquisti diretti al netto dei payback è ripianata dal titolare;
- il residuo 90% è posto a carico di tutti titolari di AIC (escluso il titolare dell'AIC in questione) in proporzione alla spesa per acquisti diretti, al netto dei payback di cui all'art. 15, comma 6 del d.l. n. 95/2012, valutata escludendo i farmaci orfani ed innovativi.

5. Per ciascun codice SIS è stata confrontata la spesa per acquisti diretti anno 2017 con il relativo budget (valutato al netto dei farmaci orfani ed innovativi e tenuto conto di quanto riportato al precedente punto "4").

I titolari di AIC che abbiano fatto registrare una spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 inferiore al budget assegnato, non sono esclusi dal ripiano dello sfondamento dei medicinali orfani ed innovativi: contribuiranno in proporzione al proprio fatturato relativo ai farmaci coperti da brevetto rispetto al fatturato totale nazionale di tale categoria di farmaci.

In caso di scostamento positivo rispetto al budget, il titolare di AIC è chiamato a ripianare proporzionalmente il valore dello sfondamento del tetto del 6,89% della spesa farmaceutica per acquisti diretti; al contrario, se lo scostamento è un valore negativo, il titolare di AIC non procede a ripianare alcun importo, tranne nei casi in cui:

- 5.1 non derivi un onere aggiuntivo a fronte dell'eventuale ripiano in proporzione al proprio fatturato per lo sfondamento dei medicinali innovativi e/o per quello dei medicinali orfani;



- 5.2 non derivi un onere aggiuntivo - valutato secondo le modalità descritte nel precedente punto 4 - a fronte della commercializzazione di nuove specialità medicinali nell'anno di ripiano.

6. Individuato il valore del disavanzo rispetto al budget di ogni titolare di AIC, viene calcolato il totale di tutti i disavanzi, per derivare la proporzione del proprio disavanzo rispetto a quello di tutti gli altri titolari di AIC (art. 15, comma 8, lettera g), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.). Tale proporzione viene utilizzata per ripartire il 50% dello sfondamento a livello nazionale del tetto del 6,89%.

Tale importo viene inoltre calcolato al netto delle seguenti percentuali:

- 50% dell'eventuale sfondamento dei fondi dell'innovatività;
- 50% dell'eventuale sfondamento del budget assegnato ai medicinali orfani ed al netto del fondo aggiuntivo (Tabella 2), tra i titolari che hanno registrato una spesa farmaceutica per acquisti diretti 2017 oltre il budget assegnato.

7. Al valore del ripiano per titolare ottenuto al punto 5 viene eventualmente aggiunto:

- 7.1 l'onere di ripiano dei medicinali innovativi e/o di quello dei medicinali orfani (vedi punti 2 ed 3);
- 7.2 l'onere di ripiano a fronte della commercializzazione di nuove specialità medicinali nel 2017 (vedi punto 4).

Ripartizione del ripiano a livello regionale

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera g), del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e tenuto conto del chiarimento fornito dal Ministero della Salute e dell'Economia (ricevuto il 4 settembre 2014, n° prot. STDG/A 92037 e 92039), circa le modalità che AIFA deve utilizzare per dare applicazione a quanto previsto dalla citata norma, la ripartizione per suddividere a livello regionale il valore totale del ripiano di competenza del singolo titolare viene operata come segue (vedi Tabella 13):

1. si considera il documento di monitoraggio della spesa farmaceutica 2017 approvato dal CDA dell'Agenzia in data 21 gennaio 2019;
2. si identificano le regioni in cui si verifica un disavanzo rispetto al FSN, che risultano essere tutte ad eccezione della Valle D'Aosta;
3. con riferimento alle regioni identificate al punto 2 si è calcolato il totale di tutti i disavanzi;
4. si calcola la quota di disavanzo per regione come rapporto tra le quantità determinate ai punti 2 e 3;
5. si suddivide il valore totale del ripiano di competenza del singolo titolare in proporzione alle quote determinate al punto 4, come precisato nelle succitate note dei Ministeri vigilanti.

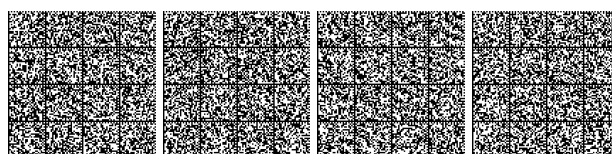


Tabella 11 – Dettaglio spesa farmaci Innovativi (valori in euro, IVA inclusa)

Innovativi Non Oncologici			
Farmaco	Spesa tracciabilità	Totale PayBack	Spesa acquisti diretti
DAKLINZA	56.894.933	54.794.260	2.100.673
EPCLUSA	156.713.756		156.713.756
EXVIERA	4.493.473	692.161	3.801.312
HARVONI	252.114.846	379.199.367	-127.084.521
KALYDECO	28.928.070	3.062.320	25.865.750
MAVIRET	26.526.019		26.526.019
OLYSIO	496.832	1.224.666	-727.834
SOVALDI	221.109.474	302.528.250	-81.418.776
SPINRAZA	8.008.000		8.008.000
VIEKIRAX	57.396.692	14.654.870	42.741.822
ZEPATIER	87.678.808	488.400	87.190.408
Totale	900.360.903	756.644.293	143.716.610
Innovativi Oncologici			
Farmaco	Spesa tracciabilità	Totale PayBack	Spesa acquisti diretti
ABRAXANE	16.438.453	0	16.438.453
IMBRUVICA	81.353.750	0	81.353.750
KEYTRUDA	61.227.424	0	61.227.424
OPDIVO	181.707.219	0	181.707.219
PERJETA	49.235.838	0	49.235.838
ZYDELIG	12.646.480	0	12.646.480
Totale	402.609.164		402.609.164
Innovativi fondo 80%			
Farmaco	Spesa tracciabilità	Totale PayBack	Spesa acquisti diretti
ADCETRIS	11.340.256	3.308.409	8.031.847
KADCYLA	42.588.944	4.476.642	38.112.301
SIRTURO	132.406	22.068	110.338
TIVICAY	45.615.239	0	45.615.239
XALKORI	24.329.544	0	24.329.544
XOFIGO	7.948.037	521.554	7.426.482
Totale	131.954.424	8.328.673	123.625.751

Nota: il dato di spesa si riferisce al periodo in cui il farmaco possiede il requisito di innovatività

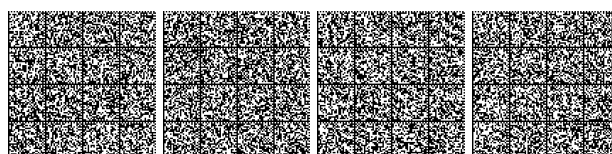
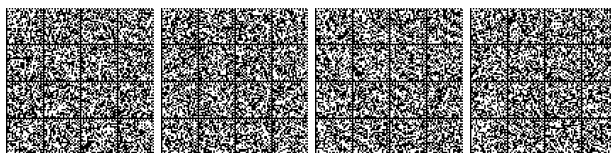
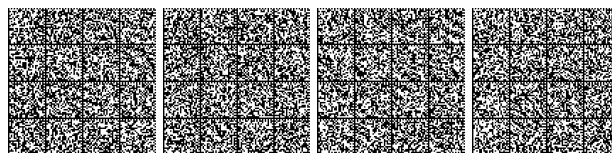


Tabella 12 – Dettaglio spesa farmaci Orfani non Innovativi (valori in euro, IVA inclusa)

	A	B	C	D	E=A-B-C-D
Prodotto	Valore Traccia	PB5% Non Convenzionata Classe A e classe H	PB MEAs H e A-Pht	PB Tetti di prodotto ed Accordo P/V classe H e A-Pht	Spesa acquisti diretti al netto payback
TOTALE	1.476.006.427	4.535.198	12.923.485	289.374	1.458.258.370
ADCETRIS	13.139.463	0	0	0	13.139.463
ADEMPAS	5.639.907	0	0	0	5.639.907
ALDURAZYME	7.511.364	344.471	0	0	7.166.893
ALPROLIX	2.424.551	0	0	0	2.424.551
AMMONAPS	409.557	0	0	0	409.557
ARZERRA	137.162	0	115.343	0	21.820
ATRIANCE	870.867	0	0	0	870.867
BENEFIX	34.455.656	0	0	0	34.455.656
BEROMUN	56.444	0	0	0	56.444
BLINCYTO	3.964.304	0	0	0	3.964.304
BOSULIF	6.309.055	0	0	0	6.309.055
BUSILVEX	1.460.870	0	0	0	1.460.870
CARBAGLU	4.357.822	0	0	0	4.357.822
CERDELGA	16.563	0	0	0	16.563
CEREZYME	53.035.463	0	0	0	53.035.463
CRESEMBA	3.650.537	0	0	0	3.650.537
CYRAMZA	28.851.092	829.707	4.258.482	0	23.762.903
CYSTADANE	1.407.375	0	0	0	1.407.375
CYSTAGON	312.955	0	0	0	312.955
DACOGEN	14.464.943	0	2.373.088	0	12.091.855
DARZALEX	10.009.007	0	0	0	10.009.007
DELTYBA	17.376	0	0	0	17.376
ELAPRASE	30.369.025	0	0	0	30.369.025
ESBRIET	38.810.302	0	0	0	38.810.302
EVOLTRA	2.560.799	0	0	0	2.560.799
EXJADE	34.105.025	0	0	0	34.105.025
FABRAZYME	27.276.462	0	0	0	27.276.462
FERRIPROX	6.851.081	0	0	0	6.851.081
FIRAZYR	7.344.359	0	0	0	7.344.359
GALAFOLD	1.389.547	0	0	0	1.389.547
GAZYVARO	1.857.103	0	0	0	1.857.103
HOLOCLAR	94.311	0	0	0	94.311
ICLUSIG	14.940.484	0	0	0	14.940.484
IDELVION	14.535.972	0	0	0	14.535.972
IMNOVID	38.347.369	0	0	0	38.347.369
INCRELEX	173.283	0	0	0	173.283
INOVELON	602.875	0	0	0	602.875
JAKAVI	57.214.324	1.807.120	216.220	0	55.190.985
KETOCONAZOLE HRA	291.970	0	0	0	291.970
KUVAN	7.152.146	0	0	0	7.152.146
KYPROLIS	28.630.386	0	0	0	28.630.386
LARTRUVO	866.797	0	0	0	866.797
LENVIMA	10.014.142	0	0	0	10.014.142
LITAK	374.255	0	0	0	374.255
LOJUXTA	5.952.452	0	0	289.374	5.663.078
LYNPARZA	14.190.927	0	0	0	14.190.927
LYSODREN	1.086.654	0	0	0	1.086.654
MEPACT	3.631.408	0	0	0	3.631.408
MOZOBIL	5.619.667	0	0	0	5.619.667
MYOZYME	63.598.594	0	0	0	63.598.594
NAGLAZYME	5.788.312	0	0	0	5.788.312



	A	B	C	D	E=A-B-C-D
Prodotto	Valore Traccia	PB5% Non Convenzionata Classe A e classe H	PB MEAs H e A-Pht	PB Tetti di prodotto ed Accordo P/V classe H e A-Pht	Spesa acquisti diretti al netto payback
NEXAVAR	21.945.218	0	2.907.355	0	19.037.863
NEXOBRID	475.403	0	0	0	475.403
NORMOSANG	287.820	0	0	0	287.820
NPLATE	18.311.323	0	0	0	18.311.323
OALIVA	45.115	0	0	0	45.115
OFEV	22.256.799	330.900	0	0	21.925.899
OPSUMIT	42.004.343	0	0	0	42.004.343
ORFADIN	2.178.122	0	0	0	2.178.122
ORPHACOL	163.187	0	0	0	163.187
PLENADREN	5.433.917	0	0	0	5.433.917
PRIALT	858.896	0	0	0	858.896
PULMOZYME	10.196.106	0	0	0	10.196.106
QUADRAMET	35.975	0	0	0	35.975
RAXONE	132.904	0	0	0	132.904
REMODULIN	36.935.009	0	0	0	36.935.009
REPLAGAL	50.426.248	0	0	0	50.426.248
REVATIO	10.812.328	0	0	0	10.812.328
REVLIMID	202.699.646	0	133.479	0	202.566.167
SIGNIFOR	8.413.545	365.674	0	0	8.047.871
SIRTURO	154.474	0	0	0	154.474
SOLIRIS	104.774.749	0	0	0	104.774.749
SOMAVERT	24.237.812	0	0	0	24.237.812
SYLVANT	147.394	0	0	0	147.394
TASIGNA	67.179.312	0	368.342	0	66.810.971
TEPADINA	5.849.124	0	0	0	5.849.124
THALIDOMIDE CELGENE	4.750.054	0	0	0	4.750.054
TORISEL	237.862	0	56.775	0	181.088
TRACLEER	68.328.197	0	0	0	68.328.197
TRANSLARNA	8.442.317	0	0	0	8.442.317
VENCLYXTO	946.487	0	0	0	946.487
VENTAVIS	2.975.275	0	0	0	2.975.275
VIDAZA	49.389.691	0	1.362.103	0	48.027.588
VIMIZIM	12.528.566	0	0	0	12.528.566
VOLIBRIS	15.464.632	857.326	0	0	14.607.306
VOTUBIA	957.342	0	0	0	957.342
VPRIV	14.857.642	0	0	0	14.857.642
VYNDAQEL	8.971.470	0	0	0	8.971.470
WILZIN	467.586	0	0	0	467.586
XAGRID	8.491.910	0	0	0	8.491.910
XIAPEX	1.081.659	0	0	0	1.081.659
YONDELIS	18.721.874	0	1.132.300	0	17.589.573
ZAVESCA	7.266.733	0	0	0	7.266.733



19A00616

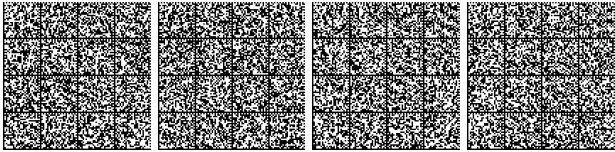


Tabella 13 – Spesa farmaceutica per acquisti diretti individuata tramite il flusso della tracciabilità* del farmaco nel periodo Gennaio-Dicembre 2017 e verifica del rispetto del tetto di spesa del 6,89%, per regione

Codice regione	Regione	A		B	C	D	E	F		G=C+D+E+F	H=G+B		I=G/A %	Se H>0 allora J=H/2 altrimenti J=0	K		
		FSN	Gen-Dic 2017					Spesa per tracciabilità* (SOLO A e H - Colonne B e C Tab.12)	Payback**		Spesa per Farmaci innovativi Oncologici** (#) al netto del PB coperta dal fondo	Spesa per Farmaci innovativi Oncologici*** al netto del PB coperta dal fondo				Scostamento	
																Inc. %	assoluto (#)
010	PIEMONTE	8.293.798.632	571.442.726	770.424.204	84.033.417	12.228.549	27.023.545	647.138.694	75.695.968	7,80%	37.847.984	4,43%					
020	VALLE D'AOSTA	230.951.029	15.912.526	16.780.976	1.477.865	0	0	15.303.111	-609.415	6,63%	0	0,00%					
030	LOMBARDIA	18.433.148.316	1.270.043.919	1.563.461.526	176.966.277	51.013.294	56.504.325	1.278.977.630	8.933.711	6,94%	4.466.856	0,52%					
041	P.A. BOLZANO	914.066.711	62.979.196	82.473.808	5.535.214	0	0	76.938.594	13.959.397	8,42%	6.979.699	0,82%					
042	P.A. TRENTO	960.185.382	66.156.773	73.395.058	5.870.796	0	0	67.524.262	1.367.489	7,03%	683.745	0,08%					
050	VENETO	9.070.496.758	624.957.227	790.539.513	72.322.619	13.271.976	26.825.160	678.119.758	53.162.532	7,48%	26.581.266	3,11%					
060	FRIULI VENEZIA GIULIA	2.252.624.767	155.205.846	239.283.477	16.679.875	0	0	222.603.602	67.397.755	9,88%	33.698.878	3,94%					
070	LIGURIA	3.130.412.554	215.685.425	311.538.177	29.949.400	4.666.216	13.257.539	263.665.022	47.979.597	8,42%	23.989.798	2,81%					
080	EMILIA ROMAGNA	8.305.743.070	572.265.697	870.087.262	84.754.965	6.265.748	37.084.710	741.981.840	169.716.143	8,93%	84.858.071	9,93%					
090	TOSCANA	7.056.759.967	486.210.762	800.995.079	76.908.944	0	34.414.546	689.671.589	203.460.827	9,77%	101.730.414	11,91%					
100	UMBRIA	1.685.460.460	116.128.226	180.728.085	12.133.060	3.546.660	7.017.872	158.030.493	41.902.268	9,38%	20.951.134	2,45%					
110	MARCHE	2.909.177.578	200.442.335	308.287.197	22.064.560	2.473.132	12.562.126	271.187.379	70.745.044	9,32%	35.372.522	4,14%					
120	LAZIO	10.786.205.464	743.169.556	1.044.717.999	97.578.386	9.399.837	41.479.174	896.260.603	153.091.047	8,31%	76.545.523	8,96%					
130	ABRUZZO	2.467.826.336	170.033.235	245.329.903	20.872.817	3.550.278	8.716.647	212.190.161	42.156.927	8,60%	21.078.463	2,47%					
140	MOLISE	607.593.206	41.863.172	55.995.077	5.101.835	94.041	1.669.849	49.129.352	7.266.180	8,09%	3.633.090	0,43%					
150	CAMPANIA	10.533.002.216	725.723.853	1.133.647.612	163.534.419	4.593.401	41.505.274	924.014.518	198.290.665	8,77%	99.145.333	11,61%					
160	PUGLIA	7.431.894.003	512.057.497	852.814.390	91.338.659	5.262.350	28.632.697	727.580.684	215.523.187	9,79%	107.761.594	12,61%					
170	BASILICATA	1.079.720.885	74.392.769	117.931.190	9.823.495	2.097.593	3.677.203	102.332.900	27.940.131	9,48%	13.970.065	1,64%					
180	CALABRIA	3.594.568.307	247.665.756	378.618.262	39.685.605	4.033.489	8.611.868	326.287.300	78.621.544	9,08%	39.310.772	4,60%					
190	SICILIA	9.151.149.217	630.514.181	852.631.296	81.486.688	6.286.912	12.257.881	752.599.815	122.085.634	8,22%	61.042.817	7,15%					
200	SARDEGNA	2.997.664.764	206.539.102	354.323.586	38.542.334	0	0	315.781.252	109.242.150	10,53%	54.621.075	6,39%					
000	ITALIA	111.892.449.622	7.709.389.779	11.044.003.678	1.136.661.229	143.716.610	402.609.164	9.361.016.675	1.651.626.896	8,37%	854.269.097	100,00%					

* la spesa non comprende i vaccini ed è calcolata sulla base del dato di Tracciabilità trasmesso dalle Aziende Farmaceutiche in ottemperanza del DM 15 luglio 2004 del Ministero della Salute.
Per il farmaco EPCUSA e SPINRAZA i dati di Tracciabilità sono al netto delle note di credito relative agli accordi di rimborsabilità condizionata vigenti.

** Payback a carico delle Aziende Farmaceutiche. Il valore comprende tutti i PayBack, inclusi quelli relativi ai farmaci Innovativi (Oncologici e Non Oncologici)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Dr. Reddy's»

Estratto determina AAM/PPA n. 29 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/819.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd (codice S.I.S. 4201), 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD, United Kingdom (UK).

Medicinale: IMATINIB Dr. Reddy's

Confezioni:

A.I.C. n. 045053016 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053028 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053030 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053042 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053055 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053067 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053079 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister Pvc/Aclar;

A.I.C. n. 045053081 - «100 mg capsule rigide» 24 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053093 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053105 - «100 mg capsule rigide» 48 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053117 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053129 - «100 mg capsule rigide» 96 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053131 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al;

A.I.C. n. 045053143 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al.

alla società Dr. Reddy's S.r.l. (codice S.I.S. 2551), piazza S. Maria Beltrade n. 1 - 20123 Milano, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00500

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elutatis»

Estratto determina AAM/PPA n. 30 del 15 gennaio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/675.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma S.r.l. (codice S.I.S. 7214), via Mazzini n. 20 - 20133 - Milano, Italia (IT).

Medicinale: ELUTATIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 045362011 - «5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362023 - «10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362035 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362047 - «10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362050 - «10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Pvc/Aclar/Al;

A.I.C. n. 045362062 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Aclar/Al.

alla società F.I.R.M.A. S.p.a. (codice S.I.S. 0211), via di Scandicci n. 37 - 50143 - Firenze, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00501

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amelgen»

Estratto determina AAM/PPA n. 32 del 15 gennaio 2019

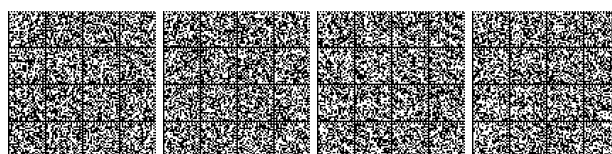
Trasferimento di titolarità: MC1/2018/796.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio per il sotto elencato medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF. (codice S.I.S. 2999), Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjörður, Islanda (IS).

Medicinale: AMELGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 044825014 - «400 mg ovuli vaginali» 12 ovuli in strip Pvc/Pe;



A.I.C. n. 044825026 - «400 mg ovuli vaginali» 15 ovuli in strip Pvc/Pe.

alla società Gedeon Richter Plc. (codice S.I.S. 3130), Gyomroi ut 19-21, 1103 Budapest, Ungheria (HU).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00502

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diamicron»

Estratto determina IP n. 1 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIAMICRON mr 30 mg Tabletten Mit Veränderter Wirkstofffreisetzung 30 Tabletten dall'Austria con numero di autorizzazione 1-24000, intestato alla società Servier Austria GMBH e prodotto da LES Laboratoires Servier Industrie (FR), da Servier (Ireland) Industries LTD., da Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. (PL), da Iberfar Industria Farmaceutica SA. (PT), da Qualiti (Burnley) Limited (UK) e da Laboratorios Servier S.L. (ES), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023 (in base 10) 1CJL7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene: principio attivo 30 mg di Gliclazide.

Eccipienti: calcio fosfato dibasico diidrato, maltodestrina, ipromellosa, magnesio stearato, silice colloidale anidra.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A. via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI) - S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Diamicron 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg.

Codice A.I.C. n. 045630023 - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00503

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determina IP n. 862 del 17 dicembre 2018

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL 300 mg/3 ml Solutie Injectabila/Solutie Pentru Inhalat Prin Nebulizator/Solutie Pentru Instilatie Endotraheobronchica 5 fiale dalla Romania con numero di autorizzazione 7716/2015/01, intestato alla società Zambon S.p.a. (IT) e prodotto da Zambon S.p.a. (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Medifarm S.r.l. con sede legale in via Tiburtina n. 1166/1168 - 00156 Roma.

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml

Codice A.I.C. n. 041686041 (in base 10) 17S50T (in base 32).

Forma farmaceutica: fiale.

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: N-acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per iniettabili q.b.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 13 Martello Enterprise Centre, Courtwick Lane, Littlehampton, BN17 7PA, Regno Unito.

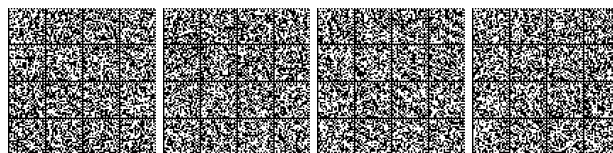
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice A.I.C. n. 041686 041.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Fluimucil «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheale» 10 fiale 3 ml.

Codice A.I.C. n. 041686 041 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00504**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Housthon»***Estratto determina AAM/PPA n. 26 del 15 gennaio 2019*

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/699.

Cambio nome: C1B/2018/2699.

Numero procedura europea: NL/H/3922/001/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Housthon BV (codice S.I.S. 3620) CM Nijmegen, Microweg 22, Paesi Bassi (NL).

Medicinale: PEMETREXED HOUSTHON.

Confezioni A.I.C. n.:

045438013 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml;

045438025 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

045438037 - «25 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 ml;

alla società EG S.p.a. (codice S.I.S. 1561), via Pavia n. 6, 20136 Milano, Italia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Pemetrexed Eurogenerici».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00527**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Halcion»***Estratto determina IP n. 4 del 9 gennaio 2019*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,125 MG TABLET 30 TABLETS dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA 0822/129/002, intestato alla società Pfizer Healthcare Ireland e prodotto da Pfizer Italia - Ascoli Piceno (IT), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031 (in base 10) 1BV9VR(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Triazolam 125 microgrammi;

eccipienti: lattosio (vedere paragrafo 2 «Halcion contiene lattosio»), cellulosa microcristallina, silice colloidale, diottil sodio solfo-succinato, sodio benzoato, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio, eritrosina (E127) lacca di alluminio.

Come conservare «Halcion».

Temperatura di conservazione inferiore ai 25°.

Officina di confezionamento secondario:

CIT Srl Via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Halcion» «125 microgrammi compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. n. 044935031.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00539

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Yasminelle»**

Estratto determina IP n. 5 del 9 gennaio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione.

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 MG + 3 MG, TABLETKI POWLEKANE 21 TABLETKI dalla Polonia con numero di autorizzazione 12364, intestato alla società Bayer AG e prodotto da Bayer Weimar GmbH UND CO. KG e da Bayer AG, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632037 (in base 10) 19MKF5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 milligrammi di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 milligrammi di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20090 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632 037.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yasminelle» «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. n. 043632 037.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la

quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A00540

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Ditanrix»**

Con la determina n. aRM - 1/2019 - 231 del 10 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Glaxosmithkline Biologicals S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DITANRIX;

confezione A.I.C. n. 020967055;

descrizione: «Adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml (1 dose) con ago separato;

confezione A.I.C. n. 020967093;

descrizione: «adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml (1 dose) senza ago.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00541

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Candesartan
Aurobindo Italia».**

Con la determina n. aRM - 2/2019 - 3199 del 10 gennaio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CANDESARTAN AUROBINDO ITALIA;

confezione A.I.C. n. 040992012;

descrizione: «4 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992024;

descrizione: «4 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992036;

descrizione: «4 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992048;

descrizione: «4 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992051;

descrizione: «4 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992063;

descrizione: «4 mg compresse» 70 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992087;

descrizione: «4 mg compresse» 98 compresse in blister pvc-pvdc/al;

confezione A.I.C. n. 040992099;



descrizione: «8 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992125;
 descrizione: «8 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992075;
 descrizione: «4 mg compresse» 90 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992101;
 descrizione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992113;
 descrizione: «8 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992137;
 descrizione: «8 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992149;
 descrizione: «8 mg compresse» 70 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992152;
 descrizione: «8 mg compresse» 90 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992164;
 descrizione: «8 mg compresse» 98 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992176;
 descrizione: «16 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992188;
 descrizione: «16 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992190;
 descrizione: «16 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992202;
 descrizione: «16 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992214;
 descrizione: «16 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992226;
 descrizione: «16 mg compresse» 70 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992238;
 descrizione: «16 mg compresse» 90 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992240;
 descrizione: «16 mg compresse» 98 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992253;
 descrizione: «32 mg compresse» 7 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992265;
 descrizione: «32 mg compresse» 14 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992277;
 descrizione: «32 mg compresse» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992289;
 descrizione: «32 mg compresse» 30 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992291;

descrizione: «32 mg compresse» 56 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992303;
 descrizione: «32 mg compresse» 70 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992315;
 descrizione: «32 mg compresse» 90 compresse in blister pvc-pvdc/al;
 confezione A.I.C. n. 040992327;
 descrizione: «32 mg compresse» 98 compresse in blister pvc-pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A00542

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di SpeedyMoney S.p.a.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 385/1993, come richiamato dall'art. 114-undecies del medesimo decreto legislativo, la revoca dell'autorizzazione di SpeedyMoney S.p.a., istituto di pagamento con sede in Napoli.

19A00538

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 21 novembre 2018 per l'attuazione delle prescrizioni UP6, del piano rifiuti, per lo stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.a di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 362 del 28 dicembre 2018 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 21 novembre 2018 per l'attuazione dell'intervento di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi (ex 2^a cat. tipo B) sita in area cava Mater Gratiae previsto dalla prescrizione UP6 di cui al Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 e all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.a. (ex ILVA S.p.a.).

Copia del provvedimento e della relativa documentazione progettuale è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso il portale VIA-VAS-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <http://www.va.minambiente.it>

19A00537



MINISTERO DELLA SALUTE**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso veterinario «Advovet 180»***Estratto provvedimento n. 3 del 4 gennaio 2019*

Medicinale veterinario ADVOVET 180 - A.I.C. n. 103312.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Procedura europea n. FR/V/0126/001/IB/022/G.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

sostituzione del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito, Zoetis Belgium SA (Rue Laid Burniat 1- 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium), con il sito di seguito riportato:

Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L. Ctra. Camprodon s/nº, Finca La Riba, Vall de Bianya - 17813, Girona - Spain.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A00543

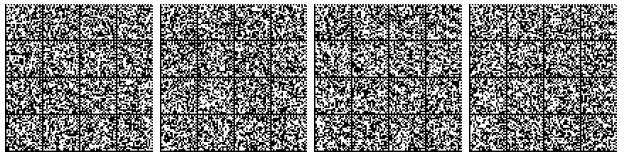
LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

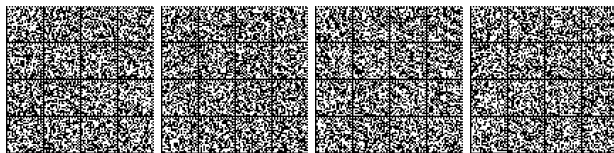
(WI-GU-2019-GU1-023) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

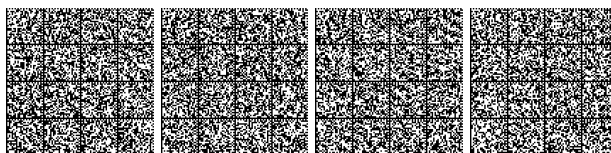
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

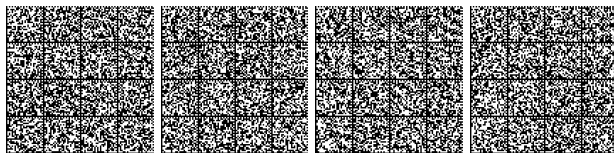
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		€	1,00
serie generale		€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione		€	1,50
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico		€	1,00
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione		€	6,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico		€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 9 0 1 2 8 *

€ 1,00

